



COMUNE DI SANTA FLAVIA
Città Metropolitana di Palermo

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 21 del 18-03-2026

| | |
|----------|---|
| Oggetto: | Ricognizione periodica, al 31/12/2024, delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e approvazione della Ricognizione periodica della situazione gestionale dei Servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 |
|----------|---|

L'anno duemilaventisei, il giorno diciotto del mese di marzo, alle ore 20:30, presso l'Aula Consiliare a seguito di invito diramato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta il PRESIDENTE, GIUSEPPE TROIA.

Dei Consiglieri comunali sono presenti n. 13 e assenti n. 3, come segue:

| | | | |
|----------------------------|---|----------------------|---|
| Marino Gaetano Daniele | P | CRIVELLO GIUSEPPE | P |
| TROIA GIUSEPPE | P | Tripoli Giuseppe | P |
| LA BARBERA CINZIA | P | EMMITI ROSALIA MARIA | P |
| TARANTINO STEFANIA | P | SANFILIPPO GIUSEPPA | P |
| CAVEZZANO ANTONIA | A | LI VIGNI TERESA | A |
| MAGGIORE ADELAIDE GIUSEPPA | P | TANCREDI STEFANO | P |
| Miceli Giuseppe | A | SANFILIPPO MADDALENA | P |
| SANFILIPPO PIETRO | P | Principato Giovanni | P |

Scrutatori: STEFANIA TARANTINO, ROSALIA MARIA EMMITI, GIUSEPPA SANFILIPPO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Sebastiano Emanuele Furitano.

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta e valida la seduta, ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

In prosecuzione di seduta

Il Presidente del Consiglio dà lettura dell'ordine del giorno e avverte che si passa alla trattazione dell'argomento iscritto al **punto 07)** avente ad oggetto: **“Ricognizione periodica, al 31.12.2024, delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e approvazione della ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201”.**

Il Presidente dà lettura della proposta deliberativa e dà atto del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile dell’Area II “Economico – Finanziaria e Informatica“ Dott. Angelo Benfante, del parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti verbale n. 3 del 05.03.2026.

Prende la parola l’Assessore al ramo Marino Gaetano Daniele il quale chiede la lettura del verbale di Commissione.

Il Consigliere Tancredi Stefano, nella qualità di Presidente della II[^] Commissione Consiliare, dà lettura del parere favorevole reso con verbale n. 02 del 12.03.2026.

Interviene il Consigliere Emmiti Rosalia Maria la quale sottolinea che il problema delle partecipate è un problema annoso. Sottolinea il peso delle partecipate sul bilancio comunale. Invita l’Amministrazione ad adottare misure più forti per uscire da CO.IN.R.E.S. e da Metropoli Est.

Interviene il Consigliere Tripoli Giuseppe il quale si dichiara che non è per presa di posizione che è contrario alle partecipate. Sottolinea come non sia così semplice uscire dal CO.IN.R.E.S.

Interviene il Consigliere Sanfilippo Pietro il quale non crede che non ci sia un modo per uscire dal CO.IN.R.E.S., invoca l’incarico ad un avvocato esperto nel settore.

Prende la parola il Consigliere Emmiti Rosalia Maria la quale in risposta al Consigliere Tripoli Giuseppe dà lettura di alcuni passaggi del parere dei Revisori dei Conti.

Interviene il Consigliere Tripoli Giuseppe il quale ricorda che in passato sono state intraprese iniziative per fare chiarezza sulla situazione delle società sopra elencate.

Interviene l’Assessore Castelli Maria Concetta la quale fa una digressione sulla genesi delle partecipate e sulle relative criticità.

Il Presidente del Consiglio preso atto che non vi sono altri interventi, mette ai voti la proposta di cui al punto 07) dell’ordine del giorno, con il seguente risultato:

Votazione per alzata di mano

| | | | |
|-------------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| MARINO Gaetano Daniele | F | TANCREDI Stefano | F |
| TROIA Giuseppe | F | SANFILIPPO Maddalena | F |
| LA BARBERA Cinzia | F | PRINCIPATO Giovanni | F |
| TARANTINO Stefania | F | SANFILIPPO Pietro | F |

| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------|---|
| CAVEZZANO Antonia | Assente | CRIVELLO Giuseppe | F |
| MAGGIORE Adelaide G.ppa | F | TRIPOLI Giuseppe | F |
| MICELI Giuseppe | Assente | EMMITI Rosalia Maria | F |
| LI VIGNI Teresa | Assente | SANFILIPPO Giuseppa | F |

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 13 voti unanimi favorevoli proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale con l'assistenza degli scrutatori prima nominati

DELIBERA

Di approvare, così come approva, la proposta di deliberazione avente ad oggetto: *“Ricognizione periodica, al 31.12.2024, delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e approvazione della ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201”.*

Quindi il Presidente, propone di mettere ai voti la proposta di deliberazione della clausola di IMMEDIATA ESECUTIVITA' il cui esito a scrutinio palese e per alzata di mano risulta il seguente:

| | | | |
|-------------------------|---------|----------------------|---|
| MARINO Gaetano Daniele | F | TANCREDI Stefano | F |
| TROIA Giuseppe | F | SANFILIPPO Maddalena | F |
| LA BARBERA Cinzia | F | PRINCIPATO Giovanni | F |
| TARANTINO Stefania | F | SANFILIPPO Pietro | F |
| CAVEZZANO Antonia | Assente | CRIVELLO Giuseppe | F |
| MAGGIORE Adelaide G.ppa | F | TRIPOLI Giuseppe | F |
| MICELI Giuseppe | Assente | EMMITI Rosalia Maria | F |
| LI VIGNI Teresa | Assente | SANFILIPPO Giuseppa | F |

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 13 voti unanimi favorevoli, proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale con l'assistenza degli scrutatori prima nominati.

DELIBERA

Di approvare l'immediata esecutività del presente atto.

Si prosegue con il successivo punto all'ordine del giorno

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 15 del 02-03-2026

UFFICIO PROPONENTE AREA II - AREA ECONOMICO- FINANZIARIA E
INFORMATICA

| | |
|----------|---|
| Oggetto: | Ricognizione periodica, al 31/12/2024, delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e approvazione della Ricognizione periodica della situazione gestionale dei Servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 |
|----------|---|

PROPONENTE :

Premesso di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse:

Richiamato il D. Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

“1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

Atteso che:

- il Piano di razionalizzazione persegue l'obiettivo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa nonché il buon andamento dell'azione amministrativa;
- il criterio di legittimità, che consente il mantenimento delle partecipazioni societarie viene individuato dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. nell'attività svolta dalla società medesima, per poi

indagare su elementi economici e organizzativi dello strumento societario;

- la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con la deliberazione n. 77 del 10 giugno 2020 rileva che ai fini del mantenimento della partecipazione gli Enti dovranno valutare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4, del D.Lgs. n. 175/2016, ossia i cosiddetti “vincolo di scopo” e “vincolo di attività”;
- l'art. 4 comma 1, focalizzando l'attenzione sul tipo di attività rientrante nell'oggetto sociale, precisa che tali attività devono essere “strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali” (vincolo di scopo). L'art. 4, comma 2, prevede che le Amministrazioni possano costituire, acquisire o mantenere partecipazioni in società, dirette o indirette, esclusivamente per lo svolgimento delle attività elencate nel comma stesso (vincolo di attività), come riportate al par. 2 della presente relazione e che a tal fine (sempre Corte dei Conti Lombardia, Sezione Controllo, con la deliberazione n. 160 del 17 aprile 2019) “non è sufficiente che la partecipazione sia idonea a garantire il perseguimento di finalità istituzionali dell'ente, ma la stessa deve essere a tal fine indispensabile”.

Considerato che:

- la Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei Conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2024.

Dato atto, inoltre, che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Considerato che il Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”:

□ all'articolo 30 prevede che:

“1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti.....in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”;

□ all'art. 31 dispone che la suddetta ricognizione deve essere pubblicata tempestivamente sul sito istituzionale dell'Ente e deve essere trasmessa contestualmente all'ANAC che provvede

all'immediata pubblicazione sul portale telematico «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL»

Rilevato che la prima ricognizione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è stata effettuata per i SPL al 31 dicembre 2023;

Richiamati:

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014, n. 190, con deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 11/11/2015 e la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 16/03/2016 con la quale sono state apportate rettifiche ed integrazioni;

- l'atto di revisione straordinaria e ricognizione delle società partecipate, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 88 del 26/10/2017;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 04/08/2025 di ricognizione periodica e approvazione misure razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 al 31/12/2023;

Considerato che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Santa Flavia e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

Considerato che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 26/02/2026 di ricognizione periodica, al 31/12/2024, delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e approvazione della ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 e con la quale l'Amministrazione ha solamente preso atto della ricognizione effettuata a seguito della relazione tecnica, allegato A), sulle partecipazioni detenute dall'Ente e analiticamente dettagliate nell'allegato B), e della ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica dell'Ente al 31/12/2024 per come riportate nell'allegato C), non fornendo atto di indirizzo alcuno;

Visto la relazione tecnica, allegato A) sulle partecipazioni detenute dall'Ente e analiticamente dettagliate nell'allegato B), nonché la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica dell'Ente al 31/12/2024 per come riportate nell'allegato C), allegati alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la presente proposta è trasmessa per quanto di competenza al Collegio dei Revisori;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il TUEL e il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i, e l'O.R.EE.LL. attualmente vigente;
- il decreto Sindacale n. 49 del 29/12/2025 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dell'Area II – Economico Finanziaria e Informatica sino al 31/12/2026;

PROPONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n.10/91, per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

- 1) di prendere atto della relazione tecnica, allegato A) alla presente deliberazione;
- 2) di approvare la ricognizione al 31 dicembre 2024 delle società in cui il Comune di Santa Flavia detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di approvare, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022, la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica dell'Ente al 31/12/2024 contenuta nella relazione allegato C) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
- 4) di esprimere, qualora ritenuto opportuno, eventuale atto di indirizzo, ad esito della ricognizione effettuata, in merito alle azioni da intraprendere a seguito della relazione tecnica, allegato A), sulle partecipazioni detenute dall'Ente e analiticamente dettagliate nell'allegato B);
- 5) di approvare le misure di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

6) di dare atto che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

7) di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to DOTT. Angelo Benfante

Pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, recepito con l'art. 12 della L.R. 30/2000

sulla proposta di deliberazione della Giunta Municipale ad oggetto:

Ricognizione periodica, al 31/12/2024, delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e approvazione della Ricognizione periodica della situazione gestionale dei Servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Santa Flavia, li 02-03-2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to DOTT. Angelo Benfante

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Santa Flavia, li 02-03-2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to DOTT. Angelo Benfante

Letto, approvato e sottoscritto:

| | |
|---|---|
| IL PRESIDENTE f.to GIUSEPPE TROIA | |
| IL CONSIGLIERE ANZIANO f.to Gaetano Daniele Marino | IL SEGRETARIO GENERALE f.to Sebastiano Emanuele Furitano |

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **18-03-2026** ai sensi dell'art. 12,

[X] comma 2 (immediatamente esecutiva)

Santa Flavia, li 18-03-2026

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Sebastiano Emanuele Furitano

Affissa all'albo pretorio il - N. registro

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione dell'incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata e che entro il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Santa Flavia, li

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Sebastiano Emanuele Furitano

COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

Via Consolare, 136 - c.a.p. 90017
Tel.: 091/906927 – Fax: 091/906901
C.F. 00121130827

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche**

(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Indice generale

1. INTRODUZIONE
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE..... ..
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....
4. CONCLUSIONI.....

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*.

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Santa Flavia con deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 11/11/2015 ha approvato il piano operativo di razionalizzazione, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014, n. 190, e con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 16/03/2016 sono state apportate rettifiche ed integrazioni.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *“in house”* (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);

- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D. Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 26/10/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

Con la richiamata deliberazione di GC n. 88/2017, è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

| Denominazione società | Tipo di partecipazione (diretta/indiretta) | Attività svolta | % Quota di partecipazione | Motivazioni della scelta |
|--------------------------------|--|---|---------------------------|---|
| CO.IN.R.E.S. | Diretta | Regolamentazione del Servizio rifiuti | 4,94 | Mantenimento in quanto ente attraverso il quale il comune eroga servizio essenziale. L'ente è in stato di liquidazione. |
| CONSORZIO METROPOLI EST SRL | Diretta | Sostiene e promuove condizioni per lo sviluppo socio economico dell'area comprensoriale metropolitana est | 8,63 | Mantenimento. Il consorzio è in liquidazione dall'anno 2015. |
| SRR PALERMO AREA METROPOLITANA | Diretta | Regolamentazione del Servizio Gestione rifiuti | 1,18 | Trattasi di partecipazione obbligatoria ai sensi della LR 9/2010 e s.m.i. i cui servizi derivano da obblighi di legge. |
| AMAP S.P.A. | Diretta | Gestione del servizio idrico integrato | 0,00000977 | Società subentrata alla fallita APS nella gestione del servizio idrico integrato di 35 comuni già facenti parte dell'ATO 1 Palermo. |

L'elenco degli enti componenti il gruppo amministrazione pubblica per come dal conto consolidato esercizio 2024 approvato con deliberazione di C.C. n. 88 del 24 novembre 2025 è il seguente:

ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE

| Organismo / Ente / Società | Codice Fiscale | Capitale / Fondo Dotaz | Quota % Ente | Tipologia / Attività svolta |
|---|----------------|------------------------|--------------|---|
| SSR Palermo Area Metropolitana | 06269510829 | 120.000,00 | 1,18 | Esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del D. Lgs. n. 152/2006 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani |
| ATI - Assemblea Territoriale Idrica Palermo | 97331880829 | 150.000,00 | 1,12 | Ente di governo per l'esercizio delle competenze previste dalle norme vigenti in materia di gestione delle risorse idriche |
| Co.In.R.E.S. in Liquidazione | 03916050820 | ----- | 4,94 | Consorzio di Comuni per la raccolta e smaltimento dei rifiuti |
| Metropoli Est S.r.l. in Liquidazione | 04993160821 | 103.200,00 | 8,63 | Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) |
| G.A.C. Golfo di Termini Imerese | 06187580821 | 32.000,00 | 6,25 | Attività proprie dei Gruppi d'Azione Locale. Preservare e incrementare l'occupazione nel settore della pesca, promuovere la qualità dell'ambiente costiero e l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali; |
| G.A.L. Metropoli Est | 05970630827 | 58.000,00 | 5,4545 | Attività proprie dei Gruppi d'Azione Locale |
| AMAP. S.p.A. | 04797200823 | 25.581.337,00 | 0,00000977 | Gestione del servizio idrico integrato in applicazione dell'art. 4, comma 11 della L.R. 19/2015 |

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. “*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*” al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. “*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*”, al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per “partecipazione” si deve intendere “la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”.

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la “tramite” è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società “tramite” sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all’art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all’art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L’art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell’art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all’adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell’applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all’area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della “dimensione economica” dell’impresa

Per l’analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all’allegato “B” - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

| Azione di razionalizzazione | Denominazione società | % Quota di partecipazione | Attività compiute dall’ente in attuazione del provvedimento di razionalizzazione deliberazione C.C. n. 22 del 18/04/2024 |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|
| Cessione/Alienazione quote | ===== | === | ===== |
| Liquidazione | Co.In.R.E.S. | 4,94 | Liquidazione |
| | Metropoli Est S.r.l. | 8,63 | Liquidazione |
| Fusione/Incorporazione | ===== | === | ===== |

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 26 ottobre 2017, e con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 04/08/2025 questo Comune ha proseguito, le procedure per portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie.

Per mera informazione si rappresenta che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 18/04/2024 inerente la ricognizione periodica, al 31/12/2022, delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, si è preso atto che la società Distretto Turistico Territoriale "Palermo Costa Normanna", precedentemente in stato di liquidazione, è stata definitivamente chiusa e cancellata dal Registro Imprese, per cui non verrà più riproposta per la quantificazione del GAP dell'Ente.

Si è, pertanto, provveduto ad effettuare una nuova attività ricognitiva in funzione delle informazioni conosciute dall'Ufficio Finanziario in merito agli organismi, enti strumentali e società del Comune di Santa Flavia che ha organismi strumentali e detiene partecipazioni nelle società per come riportate nell'elenco degli enti componenti il gruppo amministrazione pubblica di cui al precedente punto 1.

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

| Azione di razionalizzazione | Denominazione società | % Quota di partecipazione | Attività compiute dall'ente in attuazione del provvedimento di razionalizzazione deliberazione C.C. n. 60 del 14/06/2021 |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|--|
| Cessione/Alienazione quote | ===== | === | ===== |
| Liquidazione | Co.In.R.E.S. | 4,94 | Liquidazione |
| | Metropoli Est S.r.l. | 8,63 | Liquidazione |
| Fusione/Incorporazione | ===== | === | ===== |

Dalla ricognizione effettuata si propende per un piano di razionalizzazione ove si prende atto della continuità della liquidazione delle società consortili Co.In.R.E.S. e Metropoli Est S.r.l., tenuto conto della presenza di partecipazioni obbligatorie, inserite comunque nella presente ricognizione ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

In relazione, però, ai criteri indicativi dettati dall'articolo 1 comma 611 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si segnala che relativamente alla lettera e) "contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni", nonché ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D. Lgs. n. 175/2016 in merito agli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, sono presenti degli elementi ritenuti di attenzione al fine di valutare eventuali azioni da intraprendere.

Co.In.R.E.S. in Liquidazione

I bilanci del consorzio relativi agli anni 2007-2008-2009 sono stati dichiarati illegittimi con sentenza del tribunale di Termini Imerese n. 170/2014 emanata in data 11/02/2014 e che con riferimento gli anni successivi 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 non risultano approvati i bilanci del predetto consorzio determinandosi così l'assenza dei requisiti di certezza, liquidità, esigibilità di qualsivoglia credito o debito nei confronti del consorzio medesimo.

Il Liquidatore della Società Consortile, che coincide con la figura del Commissario Straordinario della medesima società, ha inviato ai comuni soci alcune convocazioni per la riunione dell'Assemblea dei Soci con l'ordine del giorno dell'approvazione di alcuni bilanci consuntivi, ma con decorrenza dal 2010, omettendo di discutere dei richiamati bilanci 2007 – 2008 – 2009, dichiarati illegittimi.

Non è, inoltre, possibile dalla visione dei preconsuntivi quali siano i criteri di determinazione dei rapporti creditori e debitori sino al 31/12/2024, stante che alcuni bilanci sono incompleti di nota integrativa e altre necessarie informazioni.

In sede di conto consuntivo 2024, nella nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra il comune di Santa Flavia e le società partecipate, redatta a mente dell'art. 1, comma 1, lett. aa), del D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha aggiornato il D. Lgs. 23/06/2011, n. 118, alle richieste di dati contabili per la redazione del prospetto debiti crediti reciproci al 31/12/2020, ancora una volta nessuna notizia in merito è stata ricevuta da parte del Liquidatore CO.In.R.E.S. e del Commissario Straordinario CO.In.R.E.S..

In sede di approvazione del conto consuntivo 2024, si è tenuto ovviamente in debito conto anche delle richiamate misure correttive della deliberazione n. 95/2018/PRSP, e della deliberazione n. 88/2020/PRSP Corte Conti Sezione Controllo Sicilia, cui si rimanda.

Come evidenziato all'Amministrazione, già con nota prot n. 4195 del 03 marzo 2021, tale operazione, oltre a fare chiarezza sulle reali situazioni dei conti dell'Ente, eviterebbe anche ulteriori costi inerenti la difesa per la chiamata in causa quali terzi pignorati, al fine di scongiurare assegnazioni di somme che se non opportunamente contrastate potrebbero persino comportare l'assunzione di costi superiori agli eventuali oneri da riconoscere alla società consortile.

Pertanto, oltre all'aver intrapreso azione in sede giudiziale, con nota prot. n. 548 del 12 gennaio 2022, si è avanzata richiesta al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti per la nomina di un Commissario ad Acta per la certificazione della spesa da anticipazioni della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 11 della l. r. 14/05/2009 n. 6 e art. 46 l. r. 12/05/2010 n. 11.

In questa sede, si rappresenta, nuovamente, l'impossibilità di reperire ogni utile informazione in merito al contenimento dei costi di funzionamento della società consortile CO.In.R.E.S.

Per le motivazioni sopra rappresentate, si è approvato con atto di C.C. 35 del 13/03/2023 il recesso del Comune di Santa Flavia dal Consorzio Intercomunale Rifiuti Energia Servizi (CO.IN.R.E.S.) in Liquidazione e la cessazione dalla partecipazione alla Gestione commissariale ex ATO Palermo 4 con sede legale in Bolognetta (PA) Piazza Caduti in Guerra n. 7 e sede liquidazione in Misilmeri

(PA) via Scozzari n. 22/A, avviando altresì, l'azione di rinuncia in favore del CO.IN.R.E.S., alla propria quota di partecipazione e all'esercizio di ogni diritto e pretesa economica ad essa connessa. Il Tribunale del Riesame di Palermo ha avuto modo di affermare, con propria Ordinanza del 20/09/2017, che le somme versate dagli Enti Locali alla Gestione separata del Commissario Straordinario appartengono ad un soggetto diverso dal CO.In.R.E.S.

Difatti, a far data dal 30/09/2013 per effetto di diverse Ordinanze Presidenziali adottate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., è stata introdotta a fianco della Gestione Liquidatoria, un'autonoma e separata Gestione Commissariale finalizzata a garantire la continuità del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e scongiurare emergenze igienico/sanitarie, con contestuale istituzione di una contabilità separata.

Il Responsabile Area III dell'Ente ha più volte segnalato un aumento delle fatture mensili in capo alla gestione del Commissario Straordinario della società consortile Co.In.RES, per presunte spese generali con fatture continuamente rigettate in quanto non è dimostrata la corretta attribuzione, di fatto e di diritto, dell'attività svolta nell'interesse dell'Ente.

Difatti, con nota prot. 10740/2025 il Responsabile Area III dell'Ente rappresenta che con nota prot. n. 6643 del 05/04/2024, a seguito di richiesta di chiarimenti il Commissario Straordinario asserisce che la spesa mensile, passata da € 1.480,09 ad € 2.525,66, è dovuta principalmente all'aumento della spesa complessiva del personale "Task Force", stante che a partire dal mese di gennaio 2024 è stata avviata la cessione del personale operativo alla SRR Palermo Provincia EST, ma, a data della presente continuano a pervenire fatture con importo ulteriormente aumentato, pari ad € 2.746,52.

Pertanto, fermo restando le azioni legali in essere, appare oramai improcrastinabile la verifica legale dei crediti societari, di entrambe le Gestioni, sia del Liquidatore che del Commissario Straordinario, attività fondamentale per garantire la correttezza e l'affidabilità dei conti consuntivi della società consortile Co.In.RES, al fine di accertare che siano realistici e coerenti con le normative vigenti e, conseguenzialmente, del Comune di Santa Flavia, anche in riferimento alle azioni di verifica e contenimento dei costi di funzionamento.

Metropoli Est S.r.l. in Liquidazione

Con deliberazione di GM 38 del 27/04/2021 è stata effettuata la concordanza dei dati contabili al 31 dicembre 2017 e la chiusura delle partite creditorie e debitorie con la società consortile in liquidazione Metropoli Est srl, dando atto che la concordanza dei dati contabili per la chiusura delle partite creditorie e debitorie al 31 dicembre 2017 riporta un valore a debito per il Comune di Santa Flavia pari a € 70.180,30.

Dal richiamato debito la somma pari a € 13.497,09 deve essere restituita secondo le modalità di cui alla nota Prot. n. 28651 del 25/09/2020, Servizio 2 - gestione dei programmi comunitari regionali POR FSE e FESR dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana, che ha trasmesso comunicazione per il recupero diretto delle somme del Progetto 6.2.2.3, revocato proprio per l'ammontare di € 13.497,09, mentre il residuo debito di € 56.683,21 è stato saldato, portando a decurtazione le somme liquidate al sig. S.L.P. a seguito delle Ordinanze REP 307/2019 e 308/2019.

Che con nota 79/2023, acquisita al Prot. dell'Ente al n. 10984 del 22/06/2023, il Liquidatore della società consortile Metropoli Est s.r.l. comunica che la valutazione del prospetto informativo rilasciato dall'Agenzia Entrate / Riscossione, a mente del comma 231 dell'art. 1, della Legge n. 197 del 29.12.2022 per la definizione agevolata dei carichi esattoriali (rottamazione quater), consente un risparmio in termini di interessi di mora e oneri di riscossione quantificabili in oltre euro 200.000,00 (duecentomila/00), valutando l'opzione di pagamenti rateali in 18 rate, dal 31/10/2023 al 30/11/2027.

Che in conseguenza di tale comunicazione ha fatto seguito la nota del Capo Area II Economico Finanziaria, prot. n. 11106 del 23/06/2023, con la quale si è segnalato anche all'Amministrazione Comunale, talaltro, quanto già rappresentato al Liquidatore con nota prot. 9006 del 22/05/2023, evidenziando, nello specifico, come l'opzione dei pagamenti rateali in cinque anni vada a prolungare ingiustificatamente il procedimento di liquidazione della società, che si ripercuoterà di

conseguenza nel bilancio comunale, ritenendo invece opportuno il versamento in unica soluzione, per accelerare le fasi di liquidazione al fine di ridurre e contenere le spese di procedura a carico del Comune di Santa Flavia.

Alla data odierna sono ancora da approvare i conti consuntivi 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, ma, nonostante il Liquidatore abbia più volte mandato le convocazioni per l'approvazione, l'Assemblea dei Soci non ha ad oggi adempiuto.

Con nota Prot. n. 18385 del 20/10/2025, si è rappresentato che, nel prendere atto di un contenzioso giudiziario inerente le retribuzioni non pagate al Liquidatore, il competente Tribunale di Palermo, nell'ambito del procedimento monitorio recante n. 8925/2023 r. g., si è espresso nei termini che il compenso del Liquidatore per gli anni dal 2016 in avanti, deve essere determinato a seguito dell'attività svolta, nelle forme indicate e potrà essere liquidato soltanto nel contraddittorio delle parti e avvalendosi, ove occorra dell'ausilio di un tecnico contabile.

In considerazione di quanto sopra, stante il conseguente conflitto di interesse del Liquidatore, si è ritenuto necessario e urgente proporre la nomina di un legale e/o di un tecnico consulente di parte (CTP), al fine di assistere l'Ente a cautela delle ragioni e degli interessi del Comune di Santa Flavia, richiedendo, al contempo, urgente atto di indirizzo all'Amministrazione Comunale.

Fermo restando le eventuali azioni che si potranno intraprendere a cautela dell'interesse dell'Ente, **si ritiene opportuno segnalare quanto sopra**, informando l'Amministrazione e il Consiglio Comunale dell'Ente, anche in questa sede, **affinché siano intraprese opportune azioni, oramai ritenute improrogabili, al fine di accelerare le fasi di liquidazione e di ridurre e contenere le spese di procedura** a carico del Comune di Santa Flavia.

SSR Palermo Area Metropolitana

La società SRR Palermo Area Metropolitana presenta l'anomalia di essere partecipata dal Comune di Palermo per il 67,05 %, con la conseguenza che, di fatto, qualunque decisione presa dal Comune di Palermo è vincolante per i restanti soci.

Con decorrenza dal primo gennaio 2019 le spese di gestione hanno avuto un forte incremento tenuto conto che la fatturazione mensile è stata portata a valori di € 5.209,65 per un ammontare annuo di € 62.515,80 con un aumento di € 50.140,88 sulle spese previste nel Piano Economico Finanziario 2019 e successivamente nel Piano Economico Finanziario 2020 e 2021.

Con nota Prot. n. 21066 del 16 dicembre 2020 e con nota prot. n. 4166 del 03 marzo 2021 si è rappresentato all'Amministrazione Comunale che il dato finale della relazione sul Budget previsionale per gli esercizi 2021-2023, quote annuali SRR – Palermo Area Metropolitana, riporta un ammontare complessivo di spese ribaltate al Comune di Santa Flavia pari a € 102.323,36 per l'anno 2021, pari a € 76.492,27 per l'anno 2022 e pari a € 75.772,87 per l'anno 2023, con un trend di spesa confermato per gli anni 2024 e 2025.

Con nota Prot. n. 2319 del 03 febbraio 2026 è stata presentata al Presidente della SRR (che coincide con la persona del Liquidatore della società consortile Co.In.R.E.S., che coincide con la persona del Commissario Straordinario della società consortile Co.In.R.E.S.), richiesta informazioni sui costi gestione e attività, tenuto conto che al prot. dell'Ente n. 1335 del 22/01/2026 è stata acquisita la trasmissione del Budget economico previsionale esercizi 2026/2028 che riporta un **ammontare complessivo di spese ribaltate al Comune di Santa Flavia pari a € 78.219,71 per l'anno 2026, pari a € 81.840,27 per l'anno 2027 e pari a € 81.580,22 per l'anno 2028.**

In particolare, è stato chiesto di far conoscere **quali servizi e le modalità con cui sono attualmente offerti al comune di Santa Flavia** al fine di poter adempiere alla relazione di controllo di cui al richiamato art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 (TUSP).

Parimenti, con nota Prot. n. 2537 del 05 febbraio 2026, il Responsabile Area III effettua segnalazione all'Amministrazione Comunale in merito alle fatture mensili ribaltamento costi di funzionamento SRR Palermo Area Metropolitana che prevedono un sensibile aumento per l'esercizio 2026.

Il Presidente della SRR, con propria nota 1535/2026, acquisita al prot. dell'Ente al n. 3791 del 24 febbraio 2026, riscontra la richiamata nota prot. 2319/2026 significando che le funzioni attribuite alla SRR avendo natura tipicamente ordinamentale e regolatoria, pongono la società nella condizione di essere "... *insuscettibile di valutazione secondo criteri di efficienza economico finanziaria propri della società di scopo*". Inoltre, la spesa sostenuta pari a € 65.697,93 per l'anno 2022, € 69.468,38 per l'anno 2023 e € 75.643,20 per l'anno 2024 "... *ha subito un lieve aumento dovuto essenzialmente ai riflessi inflazionistici annuali*", mentre la spesa previsionale del budget 2026/2028, rispettivamente di € 78.219,71 per l'anno 2026, € 81.840,27 per l'anno 2027 e € 81.580,22 per l'anno 2028, essendo spesa previsionale, potrebbe essere suscettibile di variazione in diminuzione a conto consuntivo in funzione di quanto si andrebbe a spendere.

A parere dello scrivente, in merito alla razionalizzazione della spesa della società SRR Palermo Area Metropolitana, si ritiene di non poter condividere quanto sopra assunto dal Presidente della SRR, in quanto **tutte le spese che non rientrano nell'ambito dell'obbligatorietà della funzione attribuita alla medesima società SRR** dovrebbero essere suscettibili di programmazione e valutazione da parte dei Comuni soci.

Oltre a tale incremento di spese, si rappresenta nuovamente che, non essendo possibile trarre utili informazioni dai bilanci della società consortile Co.In.R.E.S., **non è possibile effettuare verifiche sui costi amministrativi sostenuti dalla SRR e dalla medesima società consortile Co.In.R.E.S. in liquidazione**, con particolare riferimento ai costi del personale amministrativo, non potendosi pertanto comprendere e valutare neanche l'incidenza di tali costi sulle spese di gestione della partecipata.

Tanto si rappresenta e segnala, anche in questa sede, sugli elementi ritenuti di attenzione al fine di **valutare eventuali azioni da intraprendere e per le azioni ritenute opportune in merito ai costi della partecipata sopra individuata**, per quanto di competenza dell'Amministrazione Comunale e dell'Organo Consiliare.

G.A.L. Metropoli Est

La partecipata G.A.L. Metropoli Est richiede al Comune di Santa Flavia somme con decorrenza dall'esercizio finanziario 2017 a titolo di "liberalità" (Cfr: note agli atti dell'Ente), per l'ammontare complessivo di € 14.000,00 al 31/12/2024.

Si ritiene che tale richiesta, non prevedendo rendicontazione alcuna da parte della società partecipata, risulti in contrasto con la vigente normativa del Testo Unico Società Partecipate (TUSP), approvato con Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n° 175. Peraltro, non è dato sapere se la quota annuale a titolo di liberalità di cui in oggetto, sia stata richiesta anche ai soci privati, trattandosi di società a partecipazione di capitale misto, pubblico privato.

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali dell'Ente in merito alla concessione di contributi a titolo di liberalità, nel rappresentare che quest'Ente si trova attualmente a sostenere un regime di spese obbligatorie, e che siffatte richieste da parte della società consortile apparrebbero non dovute, qualora l'Amministrazione lo ritenesse opportuno si potrebbe proporre quesito in merito alla competente Sezione Regionale di Controllo della Sicilia.

4. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra esposto, nel ritenere opportuno la presentazione del nuovo piano di razionalizzazione che prevede la continuità della liquidazione delle società consortili Co.In.R.E.S. e Metropoli Est S.r.l., tanto si è rappresentato sugli elementi ritenuti di attenzione al fine di **valutare eventuali azioni da intraprendere e per le azioni ritenute opportune in merito alle partecipate sopra individuate**, per quanto di competenza dell'Amministrazione Comunale e dell'Organo Consiliare.

Il Responsabile Area II Finanziaria
F.to Dott. Angelo Benfante



ANGELO
BENFANTE
24.02.2026
13:56:13
GMT+01:00

COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

Via Consolare, 136 - c.a.p. 90017
Tel.: 091/906927 – Fax: 091/906901
C.F. 00121130827

**Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute
direttamente o indirettamente e di razionalizzazione periodica
ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP)**

Dati relativi all'anno 2024

1. Introduzione

Considerato quanto disposto dal D Lgs 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come modificato ad opera del D. Lgs 100/2017, che prescrive alle amministrazioni pubbliche due revisioni: una periodica (art. 20) e una straordinaria (art. 24);

Visto che la revisione straordinaria è stata effettuata a mente dell'art. 24, comma 1, con deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 26/10/2017, mentre quella periodica andrà condotta entro il 31 dicembre di ogni anno (art. 20, comma 3).

Visto ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art 4, e 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società, esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall' art 4, c. 2, T.U.S.P.;

Rilevato che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, possedute alla data del 31 dicembre 2023, individuando quelle che devono essere alienate;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 11/11/2015 di approvazione del piano operativo di razionalizzazione, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014, n. 190, e la successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 16/03/2016 con la quale sono state apportate rettifiche ed integrazioni;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 26/10/2017 con la quale questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 30/09/2017, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 04/08/2025 di ricognizione periodica e approvazione misure razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 al 31/12/2023;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può, direttamente o indirettamente, costituire Società e acquisire o mantenere partecipazioni in Società, fermo restando la sostenibilità e la convenienza economica:

- Esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra Amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 193 del Decreto L.vo n. 50 del 2016;
- c) Realizzazione gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del

Decreto L. vo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;

- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliare, apprestati a supporto di Enti senza scopo di lucro e di Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 comma 1, lettera a), del Decreto L. vo n. 50 del 2016;
- Ovvero al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio le Amministrazioni pubbliche possono altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in Società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. — ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione — le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:


- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3 T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all' art. 4, T.U.S.P., sopra citato,
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento,
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, si procede, pertanto, alla valutazione delle misure di razionalizzazione, nonché alla verifica di quali società rientrano pienamente nel quadro normativo di cui al D.lgs. 175/2016 e quali, invece, debbono essere oggetto di dismissione.

Si riporta la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente possedute



2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

Si riporta la rappresentazione della struttura delle società partecipate possedute, componenti il gruppo amministrazione pubblica, come dal conto consolidato esercizio 2024 approvato con deliberazione di C.C. n. 88 del 24 novembre 2025;

| Organismo / Ente / Società | Codice Fiscale | Capitale / Fondo Dotaz | Quota % Ente | Tipologia / Attività svolta |
|---|----------------|------------------------|--------------|---|
| SSR Palermo Area Metropolitana | 06269510829 | 120.000,00 | 1,18 | Esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del D. Lgs. n. 152/2006 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani |
| ATI - Assemblea Territoriale Idrica Palermo | 97331880829 | 150.000,00 | 1,12 | Ente di governo per l'esercizio delle competenze previste dalle norme vigenti in materia di gestione delle risorse idriche |
| Co.In.R.E.S. in Liquidazione | 03916050820 | ----- | 4,94 | Consorzio di Comuni per la raccolta e smaltimento dei rifiuti |
| Metropoli Est S.r.l. in Liquidazione | 04993160821 | 103.200,00 | 8,63 | Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) |
| G.A.C. Golfo di Termini Imerese | 06187580821 | 32.000,00 | 6,25 | Attività proprie dei Gruppi d'Azione Locale. Preservare e incrementare l'occupazione nel settore della pesca, promuovere la qualità dell'ambiente costiero e l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali; |
| G.A.L. Metropoli Est | 05970630827 | 58.000,00 | 5,4545 | Attività proprie dei Gruppi d'Azione Locale |
| AMAP. S.p.A. | 04797200823 | 25.581.337,00 | 0,00000977 | Gestione del servizio idrico integrato in applicazione dell'art. 4, comma 11 della L.R. 19/2015 |

Dai dati in possesso all'Ufficio Ragioneria risulta che l'Ente Non ha partecipazioni indirette al 31/12/2024.

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, si riporta la seguente scheda di dettaglio.

1 Nome Società partecipata: SRR PALERMO AREA METROPOLITANA – CF 06269510829

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|--|--|
| Codice Fiscale | 06269510829 |
| Denominazione | Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Palermo area metropolitana - S.R.R. PALERMO |
| Data di costituzione della partecipata | 2013 |
| Forma giuridica | Società consortile per azioni |
| Tipo di fondazione | |
| Altra forma giuridica | |
| Stato di attività della partecipata | ATTIVA |
| Data di inizio della procedura ⁽¹⁾ | |
| Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾ | NO |
| Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾ | NO |
| La società è un GAL ⁽²⁾ | NO |
| La società è una "Società benefit" ⁽³⁾ | NO |

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽³⁾ La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|----------------|---------------------------------|
| Stato | ITALIA |
| Provincia | Palermo |
| Comune | Palermo |
| CAP * | 90133 |
| Indirizzo * | Piazza Pretoria n. 1 |
| Telefono * | |
| FAX * | |
| Email * | |

*Campo con compilazione facoltativa.

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888>

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|----------------|---|
| Attività 1 | Altre attività di risanamento ed altri servizi di gestione dei rifiuti (Codice Ateco attività: E. 39.00.09) |
| Attività 2 | |
| Attività 3 | |
| Attività 4 | |

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| Numero medio di dipendenti | 102 |
| Approvazione bilancio 2024 | SI |
| Tipologia di contabilità | Economico Patrimoniale |
| Tipologia di schema di bilancio ⁽⁴⁾ | |

⁽⁴⁾

Compilare il campo "Tipologia di schema di

bilancio" solo se nel campo precedente è stato selezionato "Contabilità economico-patrimoniale".

Compilare l'appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata ("Contabilità economico patrimoniale" o "Contabilità finanziaria"). Se lo schema di bilancio adottato è di tipo "Bancario-assicurativo" la sezione **non deve essere compilata**.

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d'esercizio solo nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il Registro Imprese, il bilancio d'esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d'esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Codice Civile ex art.2424 e seguenti", compilare **tutti i campi** della sotto-sezione. Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)" compilare **tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X)**.

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) | 10.688 |
| B) II-Immobilizzazioni materiali (X) | 256.099 |
| B) III-Immobilizzazioni finanziarie (X) | |
| Totale Immobilizzazioni (B) (X) | 266.787 |
| C) II-Crediti (valore totale) (X) | 15.161.183 |
| Totale Attivo | 15.994.047 |
| A) I Capitale / Fondo di dotazione | 120.000 |
| A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve | 73.213 |
| A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo | |
| A) IX Utili (perdite) esercizio | |

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| Perdita ripianata nell'esercizio | |
| Patrimonio Netto | 197.066 |
| D) – Debiti (valore totale) ^(x) | 2.640.936 |
| Totale passivo | 16.365.859 |
| A. Valore della produzione/Totale Ricavi | 5.790.745 |
| A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi | |
| A5) Altri Ricavi e Proventi | 5.790.745 |
| di cui "Contributi in conto esercizio" ^(x) | |
| B. Costi della produzione /Totale costi | 5.703.096 |
| B.9 Costi del personale / Costo del lavoro | 5.126.762 |
| C.15) Proventi da partecipazioni | |
| C.16) Altri proventi finanziari | 70.002 |
| C17) Interessi e altri oneri finanziari | 45.730 |
| C.17bis) Utili e perdite su cambi | |
| Totale C) – Proventi e oneri finanziari | 24.272 |
| Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie | |
| di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni | |

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità finanziaria.

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Numero medio dipendenti | |
| Capitale o fondo di dotazione | |
| Avanzo/Disavanzo di esercizio | |
| Patrimonio netto | |
| Crediti (contabilità finanziaria) | |
| Totale Entrate | |
| Debiti (contabilità finanziaria) | |
| Totale Uscite | |
| Costi del Personale | |

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---------------------------------|
| Tipologia di Partecipazione | Partecipazione diretta |
| Quota diretta ⁽⁵⁾ | 1,18 % |
| Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾ | |
| Denominazione Tramite ⁽⁶⁾ | |
| Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata ⁽⁷⁾ | |

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella partecipata.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta indirettamente dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE: compilare il campo “*Tipo di controllo*” se la partecipata è una Società, il campo “*Tipo di controllo (organismo)*” se la partecipata è un organismo. Non sono considerati “organismi” – a titolo esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici non economici.

Indicare il tipo di controllo esercitato dall’Amministrazione sulla partecipata. Con riferimento alle forme societarie, ai fini del controllo* è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall’Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall’Amministrazione sulla “tramite”.

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Tipo di controllo | Nessuno |
| Tipo di controllo (organismo) | |

*Per la definizione di controllo si rinvia all’atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

AFFIDAMENTI

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? | SI |

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i campi sottostanti non devono essere compilati.

| | |
|--|--|
| Settore | Produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, c. 2, lett. A) |
| Ente Affidante | |
| Specificazione Ente Affidante* | |
| Modalità affidamento | Esercizio funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del d. Lgs. N. 152/2006 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e provvede all’espletamento delle procedure per l’individuazione del gestore del servizio integrato di gestione rifiuti. |
| Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo annuale di competenza) | 77.852,13 |

*Campo testuale con compilazione obbligatoria se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce “Altro”.

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione | | |
|---|---------------------------------|------------------------|---------------------|
| L’Amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata? | NO | | |
| | IMPEGNI | PAGAMENTI C/COMPETENZA | PAGAMENTI C/RESIDUI |

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione | | |
|---|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Oneri per contratti di servizio ⁽⁸⁾ | | | |
| L'Amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti della partecipata? | SI | | |
| | IMPEGNI | PAGAMENTI C/COMPETENZA | PAGAMENTI C/RESIDUI |
| Oneri per trasferimenti in conto capitale ⁽⁸⁾ | | | |
| Oneri per trasferimenti in conto esercizio ⁽⁸⁾ | 77.852,13 | 77.852,13 | |
| Oneri per copertura di disavanzi o perdite ⁽⁸⁾ | | | |
| Oneri per acquisizione di quote societarie ⁽⁸⁾ | | | |
| Oneri per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite) ⁽⁸⁾ | | | |
| Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione ⁽⁸⁾ | | | |
| Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere patronage, altre forme) ⁽⁸⁾ | | | |
| Escussioni nei confronti dell'ente delle garanzie concesse ⁽⁸⁾ | | | |
| Altre spese verso organismi partecipati ⁽⁸⁾ | | | |
| Totale oneri ⁽⁸⁾ | | | |
| L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipata? | Scegliere un elemento. | | |
| | ACCERTATI | RISCOSSIONI C/COMPETENZA | RISCOSSIONI C/RESIDUI |
| Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata all'Amministrazione ⁽⁸⁾ | | | |
| Entrate per cessione quote ⁽⁸⁾ | | | |
| Altre entrate da organismi partecipati ⁽⁸⁾ | | | |
| Totale entrate ⁽⁸⁾ | | | |
| Crediti nei confronti della partecipata ⁽⁹⁾ | | | |
| Debiti nei confronti della partecipata ⁽⁹⁾ | | | |
| Accantonamenti al fondo perdite società partecipate | | | |
| Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre forme) al 31/12 ⁽¹⁰⁾ | | | |

⁽⁸⁾ risposto "sì" alla domanda precedente.

⁽⁹⁾ Competenza e in Conto Residui.

⁽¹⁰⁾ 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

Compilare il campo se l'Amministrazione ha

Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto

Indicare l'importo delle garanzie in essere al

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|----------------------------|---|
| Note sulla partecipazione* | VALUTARE EVENTUALI AZIONI DA INTRAPRENDERE PER RIDUZIONE COSTI FUNZIONAMENTO DELLA PARTECIPATA |

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di **partecipazione diretta** acquisita nel corso dell'anno di riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2023 ma non è stata dichiarata, oppure, per le sole forme societarie, per dichiarare una partecipazione derivante da un'operazione straordinaria (come fusione, scissione, trasformazione, conferimento) relativa a società partecipata l'anno precedente.

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| Motivazione del nuovo inserimento di partecipazione in soggetto con forma giuridica societaria | Scegliere un elemento. |
| Motivazione del nuovo inserimento di partecipazione in soggetto con forma giuridica NON societaria | Scegliere un elemento. |
| Procedura ex TUSP ⁽¹¹⁾ | Scegliere un elemento. |
| Riferimento dell'atto deliberativo ⁽¹¹⁾ | |
| Data di adozione dell'atto deliberativo ⁽¹¹⁾ | |
| Pronuncia Corte dei conti ex art.5 c.3, TUSP [§] | Scegliere un elemento. |
| Sezione della Corte dei conti competente [§] | Scegliere un elemento. |
| Numero della delibera [§] | |
| Anno della delibera [§] | |

(11) Compilare il campo solo se l'Amministrazione dichiarante rientra nell'ambito soggettivo del TUSP e se la partecipata ha forma giuridica societaria.

[§]Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Scheda di dettaglio***DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|--|---|
| Codice Fiscale | 97331880829 |
| Denominazione | Assemblea Territoriale Idrica (ATI) Palermo |
| Data di costituzione della partecipata | 2016 |
| Forma giuridica | ENTE PUBBLICO |
| Tipo di fondazione | |
| Altra forma giuridica | |
| Stato di attività della partecipata | ATTIVA |
| Data di inizio della procedura ⁽¹⁾ | |
| Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾ | NO |
| Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾ | NO |
| La società è un GAL ⁽²⁾ | NO |
| La società è una "Società benefit" ⁽³⁾ | NO |

⁽¹¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽¹²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽¹³⁾ La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|----------------|---------------------------------|
| Stato | ITALIA |
| Provincia | Palermo |
| Comune | Palermo |
| CAP * | 90133 |
| Indirizzo * | Via Roma 19 |
| Telefono * | |
| FAX * | |
| Email * | |

*Campo con compilazione facoltativa.

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888>

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|----------------|--|
| Attività 1 | Ente di governo per l'esercizio delle competenze previste dalle norme vigenti in materia di gestione delle risorse idriche |
| Attività 2 | |
| Attività 3 | |
| Attività 4 | |

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| Numero medio di dipendenti | |
| Approvazione bilancio 2024 | SI |
| Tipologia di contabilità | Economico Patrimoniale |
| Tipologia di schema di bilancio ⁽⁴⁾ | Scegliere un elemento. |

⁽¹⁴⁾

Compilare il campo "Tipologia di schema di

bilancio" solo se nel campo precedente è stato selezionato "Contabilità economico-patrimoniale".

Compilare l'appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata ("Contabilità economico patrimoniale" o "Contabilità finanziaria"). Se lo schema di bilancio adottato è di tipo "Bancario-assicurativo" la sezione **non deve essere compilata**.

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d'esercizio solo nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il Registro Imprese, il bilancio d'esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d'esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Codice Civile ex art.2424 e seguenti", compilare **tutti i campi** della sotto-sezione. Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)" compilare **tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X)**.

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| B) I-Immobilizzazioni immateriali ^(X) | |
| B) II-Immobilizzazioni materiali ^(X) | |
| B) III-Immobilizzazioni finanziarie ^(X) | |
| Totale Immobilizzazioni (B) ^(X) | |
| C) II-Crediti (valore totale) ^(X) | |
| Totale Attivo | |
| A) I Capitale / Fondo di dotazione | |
| A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve | |
| A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo | |
| A) IX Utili (perdite) esercizio | |

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| Perdita ripianata nell'esercizio | |
| Patrimonio Netto | |
| D) – Debiti (valore totale) ^(x) | |
| Totale passivo | |
| A. Valore della produzione/Totale Ricavi | |
| A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi | |
| A5) Altri Ricavi e Proventi | |
| di cui "Contributi in conto esercizio" ^(x) | |
| B. Costi della produzione /Totale costi | |
| B.9 Costi del personale / Costo del lavoro | |
| C.15) Proventi da partecipazioni | |
| C.16) Altri proventi finanziari | |
| C17) Interessi e altri oneri finanziari | |
| C.17bis) Utili e perdite su cambi | |
| Totale C) – Proventi e oneri finanziari | |
| Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie | |
| di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni | |

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità finanziaria.

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Numero medio dipendenti | |
| Capitale o fondo di dotazione | |
| Avanzo/Disavanzo di esercizio | |
| Patrimonio netto | |
| Crediti (contabilità finanziaria) | |
| Totale Entrate | |
| Debiti (contabilità finanziaria) | |
| Totale Uscite | |
| Costi del Personale | |

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---------------------------------|
| Tipologia di Partecipazione | Partecipazione diretta |
| Quota diretta ⁽⁵⁾ | 1,12 % |
| Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾ | |
| Denominazione Tramite ⁽⁶⁾ | |
| Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata ⁽⁷⁾ | |

⁽¹⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella partecipata.

⁽¹⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta indirettamente dall'Amministrazione.

⁽¹⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE: compilare il campo “*Tipo di controllo*” se la partecipata è una Società, il campo “*Tipo di controllo (organismo)*” se la partecipata è un organismo. Non sono considerati “organismi” – a titolo esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici non economici.

Indicare il tipo di controllo esercitato dall’Amministrazione sulla partecipata. Con riferimento alle forme societarie, ai fini del controllo* è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall’Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall’Amministrazione sulla “tramite”.

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Tipo di controllo | Nessuno |
| Tipo di controllo (organismo) | Scegliere un elemento. |

*Per la definizione di controllo si rinvia all’atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

AFFIDAMENTI

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---------------------------------|
| La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? | NO |

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i campi sottostanti non devono essere compilati.

| | |
|---|------------------------|
| Settore | |
| Ente Affidante | Scegliere un elemento. |
| Specificazione Ente Affidante* | |
| Modalità affidamento | Scegliere un elemento. |
| Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo annuale di competenza) | |

*Campo testuale con compilazione obbligatoria se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce “Altro”.

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione | | |
|--|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| L’Amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata? | Scegliere un elemento. | | |
| | IMPEGNI | PAGAMENTI C/COMPETENZA | PAGAMENTI C/RESIDUI |
| Oneri per contratti di servizio ⁽⁸⁾ | | | |
| L’Amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti della partecipata? | Scegliere un elemento. | | |

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione | | |
|--|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | IMPEGNI | PAGAMENTI C/COMPETENZA | PAGAMENTI C/RESIDUI |
| Oneri per trasferimenti in conto capitale ⁽⁸⁾ | | | |
| Oneri per trasferimenti in conto esercizio ⁽⁸⁾ | | | |
| Oneri per copertura di disavanzi o perdite ⁽⁸⁾ | | | |
| Oneri per acquisizione di quote societarie ⁽⁸⁾ | | | |
| Oneri per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite) ⁽⁸⁾ | | | |
| Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione ⁽⁸⁾ | | | |
| Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere patronage, altre forme) ⁽⁸⁾ | | | |
| Escussioni nei confronti dell'ente delle garanzie concesse ⁽⁸⁾ | | | |
| Altre spese verso organismi partecipati ⁽⁸⁾ | | | |
| Totale oneri ⁽⁸⁾ | | | |
| L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipata? | Scegliere un elemento. | | |
| | ACCERTATI | RISCOSSIONI C/COMPETENZA | RISCOSSIONI C/RESIDUI |
| Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata all'Amministrazione ⁽⁸⁾ | | | |
| Entrate per cessione quote ⁽⁸⁾ | | | |
| Altre entrate da organismi partecipati ⁽⁸⁾ | | | |
| Totale entrate ⁽⁸⁾ | | | |
| Crediti nei confronti della partecipata ⁽⁹⁾ | | | |
| Debiti nei confronti della partecipata ⁽⁹⁾ | | | |
| Accantonamenti al fondo perdite società partecipate | | | |
| Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre forme) al 31/12 ⁽¹⁰⁾ | | | |

⁽¹⁸⁾ risposto "sì" alla domanda precedente.

⁽¹⁹⁾ Competenza e in Conto Residui.

⁽²⁰⁾ 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

Compilare il campo se l'Amministrazione ha

Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto

Indicare l'importo delle garanzie in essere al

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|-----------------------------------|---|
| Note sulla partecipazione* | L'ATI Palermo è istituita ai sensi dell'art.3, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2015, n.19, e del decreto dell'assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità n. 75 del 29 gennaio 2016. E' ente di governo per l'esercizio delle competenze previste dalle norme vigenti in materia di gestione delle risorse idriche, rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale di Palermo e, pertanto, obbligatoria ex lege. A mente del comma 2 dell'art. 3 della l.r. n. 19/2015 è stata rilevata l'estraneità dell'ATI dall'ambito delle società partecipate cui fa riferimento l'art. 20 del d. lgs. 175/2016. Per tali motivazioni, l'ATI Palermo viene esclusa dalle società oggetto di consolidamento dei conti del Comune di Santa Flavia. |

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di **partecipazione diretta** acquisita nel corso dell'anno di riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2023 ma non è stata dichiarata, oppure, per le sole forme societarie, per dichiarare una partecipazione derivante da un'operazione straordinaria (come fusione, scissione, trasformazione, conferimento) relativa a società partecipata l'anno precedente.

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---------------------------------|
| Motivazione del nuovo inserimento di partecipazione in soggetto con forma giuridica societaria | Scegliere un elemento. |
| Motivazione del nuovo inserimento di partecipazione in soggetto con forma giuridica NON societaria | Scegliere un elemento. |
| Procedura ex TUSP ⁽¹¹⁾ | Scegliere un elemento. |
| Riferimento dell'atto deliberativo ⁽¹¹⁾ | |
| Data di adozione dell'atto deliberativo ⁽¹¹⁾ | |
| Pronuncia Corte dei conti ex art.5 c.3, TUSP[§] | Scegliere un elemento. |
| Sezione della Corte dei conti competente [§] | Scegliere un elemento. |
| Numero della delibera [§] | |
| Anno della delibera [§] | |

(11) Compilare il campo solo se l'Amministrazione dichiarante rientra nell'ambito soggettivo del TUSP e se la partecipata ha forma giuridica societaria.

[§] Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Scheda di dettaglio***DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|--|--|
| Codice Fiscale | 03916050820 |
| Denominazione | CO.IN.R.E.S. consorzio intercomunale rifiuti energia servizi in liquidazione |
| Data di costituzione della partecipata | 2005 iscrizione registro imprese |
| Forma giuridica | Società consortile per azioni |
| Tipo di fondazione | |
| Altra forma giuridica | |
| Stato di attività della partecipata | In liquidazione volontaria |
| Data di inizio della procedura ⁽¹⁾ | 05/11/2011 |
| Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾ | NO |
| Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾ | NO |
| La società è un GAL ⁽²⁾ | NO |
| La società è una "Società benefit" ⁽³⁾ | NO |

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽²³⁾ La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|----------------|---------------------------------|
| Stato | ITALIA |
| Provincia | Palermo |
| Comune | Bolognetta (PA) |
| CAP * | 90030 |
| Indirizzo * | Piazza caduti in guerra |
| Telefono * | |
| FAX * | |
| Email * | |

*Campo con compilazione facoltativa.

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888>

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|----------------|---------------------------------|
| Attività 1 | Raccolta dei rifiuti (E. 38.1) |
| Attività 2 | |
| Attività 3 | |
| Attività 4 | |

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|--|---|
| Numero medio di dipendenti | SOCIETA' NON FORNITO RISCONTRO A RICHIESTE DATI |
| Approvazione bilancio 2024 | NO |
| Tipologia di contabilità | Economico Patrimoniale |
| Tipologia di schema di bilancio ⁽⁴⁾ | Scegliere un elemento. |

(24)

Compilare il campo "Tipologia di schema di

bilancio" solo se nel campo precedente è stato selezionato "Contabilità economico-patrimoniale".

Compilare l'appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata ("Contabilità economico patrimoniale" o "Contabilità finanziaria"). Se lo schema di bilancio adottato è di tipo "Bancario-assicurativo" la sezione **non deve essere compilata**.

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d'esercizio solo nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il Registro Imprese, il bilancio d'esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d'esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Codice Civile ex art.2424 e seguenti", compilare **tutti i campi** della sotto-sezione. Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)" compilare **tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X)**.

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) | |
| B) II-Immobilizzazioni materiali (X) | |
| B) III-Immobilizzazioni finanziarie (X) | |
| Totale Immobilizzazioni (B) (X) | |
| C) II-Crediti (valore totale) (X) | |
| Totale Attivo | |
| A) I Capitale / Fondo di dotazione | |
| A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve | |
| A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo | |

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| A) IX Utili (perdite) esercizio | |
| Perdita ripianata nell'esercizio | |
| Patrimonio Netto | |
| D) – Debiti (valore totale) ^(X) | |
| Totale passivo | |
| A. Valore della produzione/Totale Ricavi | |
| A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi | |
| A5) Altri Ricavi e Proventi | |
| di cui "Contributi in conto esercizio" ^(X) | |
| B. Costi della produzione /Totale costi | |
| B.9 Costi del personale / Costo del lavoro | |
| C.15) Proventi da partecipazioni | |
| C.16) Altri proventi finanziari | |
| C17) Interessi e altri oneri finanziari | |
| C.17bis) Utili e perdite su cambi | |
| Totale C) – Proventi e oneri finanziari | |
| Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie | |
| di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie | |
| – Rivalutazioni di partecipazioni | |

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità finanziaria.

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Numero medio dipendenti | |
| Capitale o fondo di dotazione | |
| Avanzo/Disavanzo di esercizio | |
| Patrimonio netto | |
| Crediti (contabilità finanziaria) | |
| Totale Entrate | |
| Debiti (contabilità finanziaria) | |
| Totale Uscite | |
| Costi del Personale | |

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---------------------------------|
| Tipologia di Partecipazione | Partecipazione diretta |
| Quota diretta ⁽⁵⁾ | 4,94 % |
| Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾ | |
| Denominazione Tramite ⁽⁶⁾ | |
| Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata ⁽⁷⁾ | |

⁽²⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella partecipata.

⁽²⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta indirettamente dall'Amministrazione.

⁽²⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE: compilare il campo “*Tipo di controllo*” se la partecipata è una Società, il campo “*Tipo di controllo (organismo)*” se la partecipata è un organismo. Non sono considerati “organismi” – a titolo esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici non economici.

Indicare il tipo di controllo esercitato dall’Amministrazione sulla partecipata. Con riferimento alle forme societarie, ai fini del controllo* è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall’Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall’Amministrazione sulla “tramite”.

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|--------------------------------------|---|
| Tipo di controllo | Controllo congiunto per effetto di norme di legge |
| Tipo di controllo (organismo) | Scegliere un elemento. |

*Per la definizione di controllo si rinvia all’atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

AFFIDAMENTI

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---------------------------------|
| La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? | NO |

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i campi sottostanti non devono essere compilati.

| | |
|---|------------------------|
| Settore | |
| Ente Affidante | Scegliere un elemento. |
| Specificazione Ente Affidante* | |
| Modalità affidamento | Scegliere un elemento. |
| Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo annuale di competenza) | |

*Campo testuale con compilazione obbligatoria se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce “Altro”.

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione | | |
|--|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| L’Amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata? | Scegliere un elemento. | | |
| | IMPEGNI | PAGAMENTI C/COMPETENZA | PAGAMENTI C/RESIDUI |
| Oneri per contratti di servizio ⁽⁸⁾ | | | |
| L’Amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti della partecipata? | Scegliere un elemento. | | |

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione | | |
|--|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | IMPEGNI | PAGAMENTI C/COMPETENZA | PAGAMENTI C/RESIDUI |
| Oneri per trasferimenti in conto capitale ⁽⁸⁾ | | | |
| Oneri per trasferimenti in conto esercizio ⁽⁸⁾ | | | |
| Oneri per copertura di disavanzi o perdite ⁽⁸⁾ | | | |
| Oneri per acquisizione di quote societarie ⁽⁸⁾ | | | |
| Oneri per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite) ⁽⁸⁾ | | | |
| Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione ⁽⁸⁾ | | | |
| Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere patronage, altre forme) ⁽⁸⁾ | | | |
| Escussioni nei confronti dell'ente delle garanzie concesse ⁽⁸⁾ | | | |
| Altre spese verso organismi partecipati ⁽⁸⁾ | | | |
| Totale oneri ⁽⁸⁾ | | | |
| L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipata? | Scegliere un elemento. | | |
| | ACCERTATI | RISCOSSIONI C/COMPETENZA | RISCOSSIONI C/RESIDUI |
| Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata all'Amministrazione ⁽⁸⁾ | | | |
| Entrate per cessione quote ⁽⁸⁾ | | | |
| Altre entrate da organismi partecipati ⁽⁸⁾ | | | |
| Totale entrate ⁽⁸⁾ | | | |
| Crediti nei confronti della partecipata ⁽⁹⁾ | | | |
| Debiti nei confronti della partecipata ⁽⁹⁾ | | | |
| Accantonamenti al fondo perdite società partecipate | | | |
| Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre forme) al 31/12 ⁽¹⁰⁾ | | | |

⁽²⁸⁾ risposto "sì" alla domanda precedente.

⁽²⁹⁾ Competenza e in Conto Residui.

⁽³⁰⁾ 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

Compilare il campo se l'Amministrazione ha

Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto

Indicare l'importo delle garanzie in essere al

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|-----------------------------------|---|
| Note sulla partecipazione* | A far data dal 30/09/2013 per effetto di diverse Ordinanze Presidenziali adottate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., è stata introdotta a fianco della Gestione Liquidatoria, un'autonoma e separata Gestione Commissariale finalizzata a garantire la continuità del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e scongiurare emergenze igienico/sanitarie, con contestuale istituzione di una contabilità separata. Il Tribunale del Riesame di Palermo con Ordinanza del 20/09/2017, afferma che le somme versate dagli Enti Locali alla Gestione separata del Commissario Straordinario appartengono ad un soggetto diverso dal CO.In.R.E.S.. Pertanto, appare oramai improcrastinabile la verifica legale dei crediti societari, di entrambe le Gestioni, sia del Liquidatore che del Commissario Straordinario, attività fondamentale per garantire la correttezza e l'affidabilità dei conti consuntivi della società consortile Co.In.RES, al fine di accertare che siano realistici e coerenti con le normative vigenti e, conseguenzialmente, del Comune di Santa Flavia, anche in riferimento alle azioni di verifica e contenimento dei costi di funzionamento |

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di **partecipazione diretta** acquisita nel corso dell'anno di riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2023 ma non è stata dichiarata, oppure, per le sole forme societarie, per dichiarare una partecipazione derivante da un'operazione straordinaria (come fusione, scissione, trasformazione, conferimento) relativa a società partecipata l'anno precedente.

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---------------------------------|
| Motivazione del nuovo inserimento di partecipazione in soggetto con forma giuridica societaria | Scegliere un elemento. |
| Motivazione del nuovo inserimento di partecipazione in soggetto con forma giuridica NON societaria | Scegliere un elemento. |
| Procedura ex TUSP ⁽¹¹⁾ | Scegliere un elemento. |
| Riferimento dell'atto deliberativo ⁽¹¹⁾ | |
| Data di adozione dell'atto deliberativo ⁽¹¹⁾ | |
| Pronuncia Corte dei conti ex art.5 c.3, TUSP[§] | Scegliere un elemento. |
| Sezione della Corte dei conti competente[§] | Scegliere un elemento. |
| Numero della delibera[§] | |
| Anno della delibera[§] | |

(11) Compilare il campo solo se l'Amministrazione dichiarante rientra nell'ambito soggettivo del TUSP e se la partecipata ha forma giuridica societaria.

[§]Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Scheda di dettaglio***DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|--|--|
| Codice Fiscale | 04993160821 |
| Denominazione | Consorzio Metropoli Est in liquidazione |
| Data di costituzione della partecipata | 2001 |
| Forma giuridica | Società consortile a responsabilità limitata |
| Tipo di fondazione | |
| Altra forma giuridica | |
| Stato di attività della partecipata | Liquidazione volontaria |
| Data di inizio della procedura ⁽¹⁾ | 2015 |
| Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾ | NO |
| Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾ | NO |
| La società è un GAL ⁽²⁾ | NO |
| La società è una "Società benefit" ⁽³⁾ | NO |

⁽³¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽³²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽³³⁾ La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|----------------|---------------------------------|
| Stato | ITALIA |
| Provincia | Palermo |
| Comune | Bagheria |
| CAP * | 90011 |
| Indirizzo * | Corso Umberto I n° 165 |
| Telefono * | |
| FAX * | |
| Email * | |

*Campo con compilazione facoltativa.

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888>

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|----------------|---|
| Attività 1 | Promuove condizioni per lo sviluppo socio economico dell'area comprensoriale metropolitana est (codice Ateco M 70.21) |
| Attività 2 | |
| Attività 3 | |
| Attività 4 | |

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| Numero medio di dipendenti | 1 |
| Approvazione bilancio 2024 | NO |
| Tipologia di contabilità | Economico Patrimoniale |
| Tipologia di schema di bilancio ⁽⁴⁾ | Scegliere un elemento. |

⁽³⁴⁾ Compilare il campo "Tipologia di schema di bilancio" solo se nel campo precedente è stato selezionato "Contabilità economico-patrimoniale".

Compilare l'appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata ("Contabilità economico patrimoniale" o "Contabilità finanziaria"). Se lo schema di bilancio adottato è di tipo "Bancario-assicurativo" la sezione **non deve essere compilata**.

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d'esercizio solo nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il Registro Imprese, il bilancio d'esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d'esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Codice Civile ex art.2424 e seguenti", compilare **tutti i campi** della sotto-sezione. Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)" compilare **tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X)**.

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| B) I-Immobilizzazioni immateriali ^(X) | |
| B) II-Immobilizzazioni materiali ^(X) | |
| B) III-Immobilizzazioni finanziarie ^(X) | |
| Totale Immobilizzazioni (B) ^(X) | |
| C) II-Crediti (valore totale) ^(X) | |
| Totale Attivo | |
| A) I Capitale / Fondo di dotazione | |
| A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve | |
| A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo | |
| A) IX Utili (perdite) esercizio | |

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| Perdita ripianata nell'esercizio | |
| Patrimonio Netto | |
| D) – Debiti (valore totale) ^(x) | |
| Totale passivo | |
| A. Valore della produzione/Totale Ricavi | |
| A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi | |
| A5) Altri Ricavi e Proventi | |
| di cui "Contributi in conto esercizio" ^(x) | |
| B. Costi della produzione /Totale costi | |
| B.9 Costi del personale / Costo del lavoro | |
| C.15) Proventi da partecipazioni | |
| C.16) Altri proventi finanziari | |
| C17) Interessi e altri oneri finanziari | |
| C.17bis) Utili e perdite su cambi | |
| Totale C) – Proventi e oneri finanziari | |
| Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie | |
| di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie | |
| – Rivalutazioni di partecipazioni | |

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità finanziaria.

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Numero medio dipendenti | |
| Capitale o fondo di dotazione | |
| Avanzo/Disavanzo di esercizio | |
| Patrimonio netto | |
| Crediti (contabilità finanziaria) | |
| Totale Entrate | |
| Debiti (contabilità finanziaria) | |
| Totale Uscite | |
| Costi del Personale | |

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---------------------------------|
| Tipologia di Partecipazione | Partecipazione diretta |
| Quota diretta ⁽⁵⁾ | 8,63 % |
| Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾ | |
| Denominazione Tramite ⁽⁶⁾ | |
| Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata ⁽⁷⁾ | |

⁽³⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella partecipata.

⁽³⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta indirettamente dall'Amministrazione.

⁽³⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE: compilare il campo “*Tipo di controllo*” se la partecipata è una Società, il campo “*Tipo di controllo (organismo)*” se la partecipata è un organismo. Non sono considerati “organismi” – a titolo esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici non economici.

Indicare il tipo di controllo esercitato dall’Amministrazione sulla partecipata. Con riferimento alle forme societarie, ai fini del controllo* è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall’Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall’Amministrazione sulla “tramite”.

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|--------------------------------------|---|
| Tipo di controllo | Controllo congiunto per effetto di norme statutarie |
| Tipo di controllo (organismo) | Scegliere un elemento. |

*Per la definizione di controllo si rinvia all’atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

AFFIDAMENTI

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---------------------------------|
| La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? | NO |

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i campi sottostanti non devono essere compilati.

| | |
|---|------------------------|
| Settore | |
| Ente Affidante | Scegliere un elemento. |
| Specificazione Ente Affidante* | |
| Modalità affidamento | Scegliere un elemento. |
| Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo annuale di competenza) | |

*Campo testuale con compilazione obbligatoria se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce “Altro”.

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione | | |
|--|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| L’Amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata? | Scegliere un elemento. | | |
| | IMPEGNI | PAGAMENTI C/COMPETENZA | PAGAMENTI C/RESIDUI |
| Oneri per contratti di servizio ⁽⁸⁾ | | | |
| L’Amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti della partecipata? | Scegliere un elemento. | | |

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione | | |
|--|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | IMPEGNI | PAGAMENTI C/COMPETENZA | PAGAMENTI C/RESIDUI |
| Oneri per trasferimenti in conto capitale ⁽⁸⁾ | | | |
| Oneri per trasferimenti in conto esercizio ⁽⁸⁾ | | | |
| Oneri per copertura di disavanzi o perdite ⁽⁸⁾ | | | |
| Oneri per acquisizione di quote societarie ⁽⁸⁾ | | | |
| Oneri per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite) ⁽⁸⁾ | | | |
| Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione ⁽⁸⁾ | | | |
| Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere patronage, altre forme) ⁽⁸⁾ | | | |
| Escussioni nei confronti dell'ente delle garanzie concesse ⁽⁸⁾ | | | |
| Altre spese verso organismi partecipati ⁽⁸⁾ | | | |
| Totale oneri ⁽⁸⁾ | | | |
| L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipata? | Scegliere un elemento. | | |
| | ACCERTATI | RISCOSSIONI C/COMPETENZA | RISCOSSIONI C/RESIDUI |
| Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata all'Amministrazione ⁽⁸⁾ | | | |
| Entrate per cessione quote ⁽⁸⁾ | | | |
| Altre entrate da organismi partecipati ⁽⁸⁾ | | | |
| Totale entrate ⁽⁸⁾ | | | |
| Crediti nei confronti della partecipata ⁽⁹⁾ | | | |
| Debiti nei confronti della partecipata ⁽⁹⁾ | | | |
| Accantonamenti al fondo perdite società partecipate | | | |
| Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre forme) al 31/12 ⁽¹⁰⁾ | | | |

⁽³⁸⁾ risposto "sì" alla domanda precedente.

⁽³⁹⁾ Competenza e in Conto Residui.

⁽⁴⁰⁾ 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

Compilare il campo se l'Amministrazione ha

Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto

Indicare l'importo delle garanzie in essere al

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|-----------------------------------|---|
| Note sulla partecipazione* | <p>Alla data odierna sono ancora da approvare i conti consuntivi 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, ma, nonostante il Liquidatore abbia più volte mandato le convocazioni per l'approvazione, l'Assemblea dei Soci non ha ad oggi adempiuto. Compenso del Liquidatore da determinare per tutti gli anni considerati da parte dell'Assemblea dei Soci.</p> <p>Fermo restando le eventuali azioni che si potranno intraprendere a cautela dell'interesse dell'Ente, si ritiene opportuno segnalare quanto sopra, informando il Consiglio Comunale dell'Ente, anche in questa sede, affinché siano intraprese opportune azioni, oramai ritenute improrogabili, al fine di accelerare le fasi di liquidazione e di ridurre e contenere le spese di procedura a carico del Comune di Santa Flavia.</p> |

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di **partecipazione diretta** acquisita nel corso dell'anno di riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2023 ma non è stata dichiarata, oppure, per le sole forme societarie, per dichiarare una partecipazione derivante da un'operazione straordinaria (come fusione, scissione, trasformazione, conferimento) relativa a società partecipata l'anno precedente.

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---------------------------------|
| Motivazione del nuovo inserimento di partecipazione in soggetto con forma giuridica societaria | Scegliere un elemento. |
| Motivazione del nuovo inserimento di partecipazione in soggetto con forma giuridica NON societaria | Scegliere un elemento. |
| Procedura ex TUSP ⁽¹¹⁾ | Scegliere un elemento. |
| Riferimento dell'atto deliberativo ⁽¹¹⁾ | |
| Data di adozione dell'atto deliberativo ⁽¹¹⁾ | |
| Pronuncia Corte dei conti ex art.5 c.3, TUSP[§] | Scegliere un elemento. |
| Sezione della Corte dei conti competente [§] | Scegliere un elemento. |
| Numero della delibera [§] | |
| Anno della delibera [§] | |

(11) Compilare il campo solo se l'Amministrazione dichiarante rientra nell'ambito soggettivo del TUSP e se la partecipata ha forma giuridica societaria.

[§] Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Scheda di dettaglio***DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|--|-----------------------------------|
| Codice Fiscale | 06187580821 |
| Denominazione | G.A.C. "Golfo di Termini Imerese" |
| Data di costituzione della partecipata | 2013 |
| Forma giuridica | Società consortile scarl |
| Tipo di fondazione | |
| Altra forma giuridica | |
| Stato di attività della partecipata | Attiva |
| Data di inizio della procedura ⁽¹⁾ | |
| Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾ | NO |
| Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾ | NO |
| La società è un GAL ⁽²⁾ | SI |
| La società è una "Società benefit" ⁽³⁾ | NO |

⁽⁴¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽⁴²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽⁴³⁾ La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|----------------|---------------------------------|
| Stato | ITALIA |
| Provincia | Palermo |
| Comune | Bagheria |
| CAP * | 9001 |
| Indirizzo * | Via Aguglia n. 2 |
| Telefono * | |
| FAX * | |
| Email * | |

*Campo con compilazione facoltativa.

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888>

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|----------------|---|
| Attività 1 | Attività proprie dei gruppi d'azione locale dedite al settore della pesca, dell'ambiente costiero e l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali |
| Attività 2 | |
| Attività 3 | |
| Attività 4 | |

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| Numero medio di dipendenti | |
| Approvazione bilancio 2024 | SI |
| Tipologia di contabilità | Economico Patrimoniale |
| Tipologia di schema di bilancio ⁽⁴⁾ | Scegliere un elemento. |

⁽⁴⁴⁾ Compilare il campo "Tipologia di schema di bilancio" solo se nel campo precedente è stato selezionato "Contabilità economico-patrimoniale".

Compilare l'appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata ("Contabilità economico patrimoniale" o "Contabilità finanziaria"). Se lo schema di bilancio adottato è di tipo "Bancario-assicurativo" la sezione **non deve essere compilata**.

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d'esercizio solo nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il Registro Imprese, il bilancio d'esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d'esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Codice Civile ex art.2424 e seguenti", compilare **tutti i campi** della sotto-sezione. Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)" compilare **tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X)**.

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| B) I-Immobilizzazioni immateriali ^(X) | 2.901,00 |
| B) II-Immobilizzazioni materiali ^(X) | 6.017,00 |
| B) III-Immobilizzazioni finanziarie ^(X) | |
| Totale Immobilizzazioni (B) ^(X) | 8.918,00 |
| C) II-Crediti (valore totale) ^(X) | 70.176 |
| Totale Attivo | 3.072.709 |
| A) I Capitale / Fondo di dotazione | 33.000 |
| A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve | 415.616 |
| A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo | 16.531,00 |

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| A) IX Utili (perdite) esercizio | |
| Perdita ripianata nell'esercizio | |
| Patrimonio Netto | 432.085 |
| D) – Debiti (valore totale) ^(X) | 2.636.407 |
| Totale passivo | 3.072.709 |
| A. Valore della produzione/Totale Ricavi | 456.017 |
| A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi | |
| A5) Altri Ricavi e Proventi | 456.017 |
| di cui "Contributi in conto esercizio" ^(X) | |
| B. Costi della produzione /Totale costi | 456.017 |
| B.9 Costi del personale / Costo del lavoro | 38.823 |
| C.15) Proventi da partecipazioni | |
| C.16) Altri proventi finanziari | 0 |
| C17) Interessi e altri oneri finanziari | |
| C.17bis) Utili e perdite su cambi | |
| Totale C) – Proventi e oneri finanziari | 0 |
| Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie | |
| di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie | |
| – Rivalutazioni di partecipazioni | |

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità finanziaria.

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Numero medio dipendenti | |
| Capitale o fondo di dotazione | |
| Avanzo/Disavanzo di esercizio | |
| Patrimonio netto | |
| Crediti (contabilità finanziaria) | |
| Totale Entrate | |
| Debiti (contabilità finanziaria) | |
| Totale Uscite | |
| Costi del Personale | |

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---------------------------------|
| Tipologia di Partecipazione | Partecipazione diretta |
| Quota diretta ⁽⁵⁾ | 6,25 % |
| Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾ | |
| Denominazione Tramite ⁽⁶⁾ | |
| Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata ⁽⁷⁾ | |

⁽⁴⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella partecipata.

⁽⁴⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta indirettamente dall'Amministrazione.

⁽⁴⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE: compilare il campo “*Tipo di controllo*” se la partecipata è una Società, il campo “*Tipo di controllo (organismo)*” se la partecipata è un organismo. Non sono considerati “organismi” – a titolo esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici non economici.

Indicare il tipo di controllo esercitato dall’Amministrazione sulla partecipata. Con riferimento alle forme societarie, ai fini del controllo* è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall’Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall’Amministrazione sulla “tramite”.

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|--------------------------------------|---|
| Tipo di controllo | Controllo congiunto per effetto di norme statutarie |
| Tipo di controllo (organismo) | Scegliere un elemento. |

*Per la definizione di controllo si rinvia all’atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

AFFIDAMENTI

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---------------------------------|
| La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? | SI |

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i campi sottostanti non devono essere compilati.

| | |
|---|---|
| Settore | Attività proprie dei gruppi d’azione locale (art. 4, c. 6, dlgs. N. 175/2016) |
| Ente Affidante | |
| Specificazione Ente Affidante* | |
| Modalità affidamento | |
| Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo annuale di competenza) | |

*Campo testuale con compilazione obbligatoria se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce “Altro”.

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione | | |
|--|---------------------------------|------------------------|---------------------|
| L’Amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata? | NO | | |
| | IMPEGNI | PAGAMENTI C/COMPETENZA | PAGAMENTI C/RESIDUI |
| Oneri per contratti di servizio ⁽⁸⁾ | | | |
| L’Amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti della partecipata? | Scegliere un elemento. | | |

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione | | |
|--|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | IMPEGNI | PAGAMENTI C/COMPETENZA | PAGAMENTI C/RESIDUI |
| Oneri per trasferimenti in conto capitale ⁽⁸⁾ | | | |
| Oneri per trasferimenti in conto esercizio ⁽⁸⁾ | | | |
| Oneri per copertura di disavanzi o perdite ⁽⁸⁾ | | | |
| Oneri per acquisizione di quote societarie ⁽⁸⁾ | | | |
| Oneri per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite) ⁽⁸⁾ | | | |
| Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione ⁽⁸⁾ | | | |
| Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere patronage, altre forme) ⁽⁸⁾ | | | |
| Escussioni nei confronti dell'ente delle garanzie concesse ⁽⁸⁾ | | | |
| Altre spese verso organismi partecipati ⁽⁸⁾ | | | |
| Totale oneri ⁽⁸⁾ | | | |
| L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipata? | Scegliere un elemento. | | |
| | ACCERTATI | RISCOSSIONI C/COMPETENZA | RISCOSSIONI C/RESIDUI |
| Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata all'Amministrazione ⁽⁸⁾ | | | |
| Entrate per cessione quote ⁽⁸⁾ | | | |
| Altre entrate da organismi partecipati ⁽⁸⁾ | | | |
| Totale entrate ⁽⁸⁾ | | | |
| Crediti nei confronti della partecipata ⁽⁹⁾ | | | |
| Debiti nei confronti della partecipata ⁽⁹⁾ | | | |
| Accantonamenti al fondo perdite società partecipate | | | |
| Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre forme) al 31/12 ⁽¹⁰⁾ | | | |

⁽⁴⁸⁾ risposto "sì" alla domanda precedente.

⁽⁴⁹⁾ Competenza e in Conto Residui.

⁽⁵⁰⁾ 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

Compilare il campo se l'Amministrazione ha

Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto

Indicare l'importo delle garanzie in essere al

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|-----------------------------------|--|
| Note sulla partecipazione* | Il G.A.C. "Golfo di Termini Imerese" svolge l'attività di preservare e incrementare l'occupazione nel settore della pesca, promuovere la qualità dell'ambiente costiero e l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali; promuove la cooperazione nazionale e transnazionale per le zone di pesca ed implementa azioni di animazione sul territorio. |

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di **partecipazione diretta** acquisita nel corso dell'anno di riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2023 ma non è stata dichiarata, oppure, per le sole forme societarie, per dichiarare una partecipazione derivante da un'operazione straordinaria (come fusione, scissione, trasformazione, conferimento) relativa a società partecipata l'anno precedente.

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| Motivazione del nuovo inserimento di partecipazione in soggetto con forma giuridica societaria | Scegliere un elemento. |
| Motivazione del nuovo inserimento di partecipazione in soggetto con forma giuridica NON societaria | Scegliere un elemento. |
| Procedura ex TUSP ⁽¹¹⁾ | Scegliere un elemento. |
| Riferimento dell'atto deliberativo ⁽¹¹⁾ | |
| Data di adozione dell'atto deliberativo ⁽¹¹⁾ | |
| Pronuncia Corte dei conti ex art.5 c.3, TUSP [§] | Scegliere un elemento. |
| Sezione della Corte dei conti competente [§] | Scegliere un elemento. |
| Numero della delibera [§] | |
| Anno della delibera [§] | |

(11) Compilare il campo solo se l'Amministrazione dichiarante rientra nell'ambito soggettivo del TUSP e se la partecipata ha forma giuridica societaria.

[§]Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Scheda di dettaglio***DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|--|--|
| Codice Fiscale | 05970630827 |
| Denominazione | G.A.L. Metropoli Est società consortile a r.l. |
| Data di costituzione della partecipata | 2010 |
| Forma giuridica | Società consortile a responsabilità limitata |
| Tipo di fondazione | |
| Altra forma giuridica | |
| Stato di attività della partecipata | Attiva |
| Data di inizio della procedura ⁽¹⁾ | |
| Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾ | NO |
| Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾ | NO |
| La società è un GAL ⁽²⁾ | SI |
| La società è una "Società benefit" ⁽³⁾ | NO |

⁽⁵¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽⁵²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽⁵³⁾ La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|----------------|---------------------------------|
| Stato | ITALIA |
| Provincia | Palermo |
| Comune | Bagheria |
| CAP * | 90011 |
| Indirizzo * | |
| Telefono * | |
| FAX * | |
| Email * | |

*Campo con compilazione facoltativa.

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888>

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|----------------|---|
| Attività 1 | Attività proprie dei gruppi d'azione locale (art. 4, c. 6, dlgs. N. 175/2016) |
| Attività 2 | |
| Attività 3 | |
| Attività 4 | |

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| Numero medio di dipendenti | 5 |
| Approvazione bilancio 2024 | SI |
| Tipologia di contabilità | Economico Patrimoniale |
| Tipologia di schema di bilancio ⁽⁴⁾ | Scegliere un elemento. |

⁽⁵⁴⁾

Compilare il campo "Tipologia di schema di

bilancio" solo se nel campo precedente è stato selezionato "Contabilità economico-patrimoniale".

Compilare l'appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata ("Contabilità economico patrimoniale" o "Contabilità finanziaria"). Se lo schema di bilancio adottato è di tipo "Bancario-assicurativo" la sezione **non deve essere compilata**.

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d'esercizio solo nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il Registro Imprese, il bilancio d'esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d'esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Codice Civile ex art.2424 e seguenti", compilare **tutti i campi** della sotto-sezione. Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)" compilare **tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X)**.

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| B) I-Immobilizzazioni immateriali ^(X) | 1.225 |
| B) II-Immobilizzazioni materiali ^(X) | 0 |
| B) III-Immobilizzazioni finanziarie ^(X) | 1.250 |
| Totale Immobilizzazioni (B) ^(X) | 2.475 |
| C) II-Crediti (valore totale) ^(X) | 1.528.687 |
| Totale Attivo | 1.808.112 |
| A) I Capitale / Fondo di dotazione | 62.000 |
| A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve | 1.759 |
| A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo | |
| A) IX Utili (perdite) esercizio | 936 |

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| Perdita ripianata nell'esercizio | |
| Patrimonio Netto | 64.695 |
| D) – Debiti (valore totale) ^(x) | 1.687.623 |
| Totale passivo | 1.808.112 |
| A. Valore della produzione/Totale Ricavi | 375.783 |
| A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi | |
| A5) Altri Ricavi e Proventi | 375.783 |
| di cui "Contributi in conto esercizio" ^(x) | 374.916 |
| B. Costi della produzione /Totale costi | 369.730 |
| B.9 Costi del personale / Costo del lavoro | 150.691 |
| C.15) Proventi da partecipazioni | |
| C.16) Altri proventi finanziari | 1 |
| C17) Interessi e altri oneri finanziari | 3.030 |
| C.17bis) Utili e perdite su cambi | |
| Totale C) – Proventi e oneri finanziari | -3.029 |
| Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie | |
| di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie | |
| – Rivalutazioni di partecipazioni | |

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità finanziaria.

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Numero medio dipendenti | |
| Capitale o fondo di dotazione | |
| Avanzo/Disavanzo di esercizio | |
| Patrimonio netto | |
| Crediti (contabilità finanziaria) | |
| Totale Entrate | |
| Debiti (contabilità finanziaria) | |
| Totale Uscite | |
| Costi del Personale | |

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---------------------------------|
| Tipologia di Partecipazione | Diretta |
| Quota diretta ⁽⁵⁾ | 5,4545 % |
| Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾ | |
| Denominazione Tramite ⁽⁶⁾ | |
| Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata ⁽⁷⁾ | |

⁽⁵⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella partecipata.

⁽⁵⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta indirettamente dall'Amministrazione.

⁽⁵⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE: compilare il campo “*Tipo di controllo*” se la partecipata è una Società, il campo “*Tipo di controllo (organismo)*” se la partecipata è un organismo. Non sono considerati “organismi” – a titolo esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici non economici.

Indicare il tipo di controllo esercitato dall’Amministrazione sulla partecipata. Con riferimento alle forme societarie, ai fini del controllo* è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall’Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall’Amministrazione sulla “tramite”.

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|--------------------------------------|---|
| Tipo di controllo | Controllo congiunto per effetto di norme statutarie |
| Tipo di controllo (organismo) | Scegliere un elemento. |

*Per la definizione di controllo si rinvia all’atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

AFFIDAMENTI

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---------------------------------|
| La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? | SI |

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i campi sottostanti non devono essere compilati.

| | |
|---|---|
| Settore | Attività proprie dei gruppi d’azione locale (art. 4, c. 6, dlgs. N. 175/2016) |
| Ente Affidante | Scegliere un elemento. |
| Specificazione Ente Affidante* | |
| Modalità affidamento | Scegliere un elemento. |
| Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo annuale di competenza) | |

*Campo testuale con compilazione obbligatoria se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce “Altro”.

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione | | |
|--|---------------------------------|------------------------|---------------------|
| L’Amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata? | NO | | |
| | IMPEGNI | PAGAMENTI C/COMPETENZA | PAGAMENTI C/RESIDUI |
| Oneri per contratti di servizio ⁽⁸⁾ | | | |
| L’Amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti della partecipata? | Scegliere un elemento. | | |

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione | | |
|--|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | IMPEGNI | PAGAMENTI C/COMPETENZA | PAGAMENTI C/RESIDUI |
| Oneri per trasferimenti in conto capitale ⁽⁸⁾ | | | |
| Oneri per trasferimenti in conto esercizio ⁽⁸⁾ | | | |
| Oneri per copertura di disavanzi o perdite ⁽⁸⁾ | | | |
| Oneri per acquisizione di quote societarie ⁽⁸⁾ | | | |
| Oneri per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite) ⁽⁸⁾ | | | |
| Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione ⁽⁸⁾ | | | |
| Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere patronage, altre forme) ⁽⁸⁾ | | | |
| Escussioni nei confronti dell'ente delle garanzie concesse ⁽⁸⁾ | | | |
| Altre spese verso organismi partecipati ⁽⁸⁾ | | | |
| Totale oneri ⁽⁸⁾ | | | |
| L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipata? | Scegliere un elemento. | | |
| | ACCERTATI | RISCOSSIONI C/COMPETENZA | RISCOSSIONI C/RESIDUI |
| Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata all'Amministrazione ⁽⁸⁾ | | | |
| Entrate per cessione quote ⁽⁸⁾ | | | |
| Altre entrate da organismi partecipati ⁽⁸⁾ | | | |
| Totale entrate ⁽⁸⁾ | | | |
| Crediti nei confronti della partecipata ⁽⁹⁾ | | | |
| Debiti nei confronti della partecipata ⁽⁹⁾ | | | |
| Accantonamenti al fondo perdite società partecipate | | | |
| Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre forme) al 31/12 ⁽¹⁰⁾ | | | |

⁽⁵⁸⁾ risposto "sì" alla domanda precedente.

⁽⁵⁹⁾ Competenza e in Conto Residui.

⁽⁶⁰⁾ 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

Compilare il campo se l'Amministrazione ha

Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto

Indicare l'importo delle garanzie in essere al

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|-----------------------------------|--|
| Note sulla partecipazione* | <p>La partecipata G.A.L. Metropoli Est richiede al Comune di Santa Flavia somme con decorrenza dall'esercizio finanziario 2017 a titolo di "liberalità" (Cfr: note agli atti dell'Ente), per l'ammontare complessivo di € 14.000,00 al 31/12/2024.</p> <p>Si ritiene che tale richiesta, non prevedendo rendicontazione alcuna da parte della società partecipata, risulti in contrasto con la vigente normativa del Testo Unico Società Partecipate (TUSP), approvato con Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n° 175. Peraltro, non è dato sapere se la quota annuale a titolo di liberalità di cui in oggetto, sia stata richiesta anche ai soci privati, trattandosi di società a partecipazione di capitale misto, pubblico privato.</p> <p>Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali dell'Ente in merito alla concessione di contributi a titolo di liberalità, nel rappresentare che quest'Ente si trova attualmente a sostenere un regime di spese obbligatorie, e che siffatte richieste da parte della società consortile apparrebbero non dovute, qualora l'Amministrazione lo ritenesse opportuno si potrebbe proporre quesito in merito alla competente Sezione Regionale di Controllo della Sicilia.</p> |

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di **partecipazione diretta** acquisita nel corso dell'anno di riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2023 ma non è stata dichiarata, oppure, per le sole forme societarie, per dichiarare una partecipazione derivante da un'operazione straordinaria (come fusione, scissione, trasformazione, conferimento) relativa a società partecipata l'anno precedente.

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---------------------------------|
| Motivazione del nuovo inserimento di partecipazione in soggetto con forma giuridica societaria | Scegliere un elemento. |
| Motivazione del nuovo inserimento di partecipazione in soggetto con forma giuridica NON societaria | Scegliere un elemento. |
| Procedura ex TUSP ⁽¹¹⁾ | Scegliere un elemento. |
| Riferimento dell'atto deliberativo ⁽¹¹⁾ | |
| Data di adozione dell'atto deliberativo ⁽¹¹⁾ | |
| Pronuncia Corte dei conti ex art.5 c.3, TUSP[§] | Scegliere un elemento. |
| Sezione della Corte dei conti competente[§] | Scegliere un elemento. |
| Numero della delibera[§] | |
| Anno della delibera[§] | |

(11) Compilare il campo solo se l'Amministrazione dichiarante rientra nell'ambito soggettivo del TUSP e se la partecipata ha forma giuridica societaria.

[§]Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Scheda di dettaglio***DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|--|---|
| Codice Fiscale | 04797200823 |
| Denominazione | Azienda Municipalizzata Acquedotto di Palermo (AMAP) s.p.a. |
| Data di costituzione della partecipata | 1956 |
| Forma giuridica | Società per azioni |
| Tipo di fondazione | |
| Altra forma giuridica | |
| Stato di attività della partecipata | Attiva |
| Data di inizio della procedura ⁽¹⁾ | |
| Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾ | NO |
| Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾ | NO |
| La società è un GAL ⁽²⁾ | NO |
| La società è una "Società benefit" ⁽³⁾ | NO |

⁽⁶¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽⁶²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽⁶³⁾ La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|----------------|---------------------------------|
| Stato | ITALIA |
| Provincia | Palermo |
| Comune | Palermo |
| CAP * | 90138 |
| Indirizzo * | Via Volturno n. 2 |
| Telefono * | |
| FAX * | |
| Email * | |

*Campo con compilazione facoltativa.

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888>

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|----------------|---------------------------------|
| Attività 1 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO |
| Attività 2 | |
| Attività 3 | |
| Attività 4 | |

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| Numero medio di dipendenti | |
| Approvazione bilancio 2024 | SI |
| Tipologia di contabilità | Economico Patrimoniale |
| Tipologia di schema di bilancio ⁽⁴⁾ | Scegliere un elemento. |

⁽⁶⁴⁾

Compilare il campo "Tipologia di schema di

bilancio" solo se nel campo precedente è stato selezionato "Contabilità economico-patrimoniale".

Compilare l'appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata ("Contabilità economico patrimoniale" o "Contabilità finanziaria"). Se lo schema di bilancio adottato è di tipo "Bancario-assicurativo" la sezione **non deve essere compilata**.

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d'esercizio solo nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il Registro Imprese, il bilancio d'esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d'esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Codice Civile ex art.2424 e seguenti", compilare **tutti i campi** della sotto-sezione. Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è "Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)" compilare **tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X)**.

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) | |
| B) II-Immobilizzazioni materiali (X) | |
| B) III-Immobilizzazioni finanziarie (X) | |
| Totale Immobilizzazioni (B) (X) | |
| C) II-Crediti (valore totale) (X) | |
| Totale Attivo | |
| A) I Capitale / Fondo di dotazione | |
| A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve | |
| A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo | |
| A) IX Utili (perdite) esercizio | |

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| Perdita ripianata nell'esercizio | |
| Patrimonio Netto | |
| D) – Debiti (valore totale) ^(x) | |
| Totale passivo | |
| A. Valore della produzione/Totale Ricavi | |
| A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi | |
| A5) Altri Ricavi e Proventi | |
| di cui "Contributi in conto esercizio" ^(x) | |
| B. Costi della produzione /Totale costi | |
| B.9 Costi del personale / Costo del lavoro | |
| C.15) Proventi da partecipazioni | |
| C.16) Altri proventi finanziari | |
| C17) Interessi e altri oneri finanziari | |
| C.17bis) Utili e perdite su cambi | |
| Totale C) – Proventi e oneri finanziari | |
| Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie | |
| di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie | |
| – Rivalutazioni di partecipazioni | |

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità finanziaria.

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Numero medio dipendenti | |
| Capitale o fondo di dotazione | |
| Avanzo/Disavanzo di esercizio | |
| Patrimonio netto | |
| Crediti (contabilità finanziaria) | |
| Totale Entrate | |
| Debiti (contabilità finanziaria) | |
| Totale Uscite | |
| Costi del Personale | |

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---------------------------------|
| Tipologia di Partecipazione | Diretta |
| Quota diretta ⁽⁵⁾ | 0,00000977 % |
| Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾ | |
| Denominazione Tramite ⁽⁶⁾ | |
| Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata ⁽⁷⁾ | |

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella partecipata.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta indirettamente dall'Amministrazione.

⁽⁶⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE: compilare il campo “*Tipo di controllo*” se la partecipata è una Società, il campo “*Tipo di controllo (organismo)*” se la partecipata è un organismo. Non sono considerati “organismi” – a titolo esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici non economici.

Indicare il tipo di controllo esercitato dall’Amministrazione sulla partecipata. Con riferimento alle forme societarie, ai fini del controllo* è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall’Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall’Amministrazione sulla “tramite”.

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Tipo di controllo | NESSUNO |
| Tipo di controllo (organismo) | Scegliere un elemento. |

*Per la definizione di controllo si rinvia all’atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

AFFIDAMENTI

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---------------------------------|
| La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? | NO |

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i campi sottostanti non devono essere compilati.

| | |
|---|------------------------|
| Settore | |
| Ente Affidante | Scegliere un elemento. |
| Specificazione Ente Affidante* | |
| Modalità affidamento | Scegliere un elemento. |
| Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo annuale di competenza) | |

*Campo testuale con compilazione obbligatoria se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce “Altro”.

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione | | |
|--|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| L’Amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata? | NO | | |
| | IMPEGNI | PAGAMENTI C/COMPETENZA | PAGAMENTI C/RESIDUI |
| Oneri per contratti di servizio ⁽⁸⁾ | | | |
| L’Amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti della partecipata? | Scegliere un elemento. | | |

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione | | |
|--|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | IMPEGNI | PAGAMENTI C/COMPETENZA | PAGAMENTI C/RESIDUI |
| Oneri per trasferimenti in conto capitale ⁽⁸⁾ | | | |
| Oneri per trasferimenti in conto esercizio ⁽⁸⁾ | | | |
| Oneri per copertura di disavanzi o perdite ⁽⁸⁾ | | | |
| Oneri per acquisizione di quote societarie ⁽⁸⁾ | | | |
| Oneri per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite) ⁽⁸⁾ | | | |
| Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione ⁽⁸⁾ | | | |
| Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere patronage, altre forme) ⁽⁸⁾ | | | |
| Escussioni nei confronti dell'ente delle garanzie concesse ⁽⁸⁾ | | | |
| Altre spese verso organismi partecipati ⁽⁸⁾ | | | |
| Totale oneri ⁽⁸⁾ | | | |
| L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipata? | Scegliere un elemento. | | |
| | ACCERTATI | RISCOSSIONI C/COMPETENZA | RISCOSSIONI C/RESIDUI |
| Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata all'Amministrazione ⁽⁸⁾ | | | |
| Entrate per cessione quote ⁽⁸⁾ | | | |
| Altre entrate da organismi partecipati ⁽⁸⁾ | | | |
| Totale entrate ⁽⁸⁾ | | | |
| Crediti nei confronti della partecipata ⁽⁹⁾ | | | |
| Debiti nei confronti della partecipata ⁽⁹⁾ | | | |
| Accantonamenti al fondo perdite società partecipate | | | |
| Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre forme) al 31/12 ⁽¹⁰⁾ | | | |

⁽⁶⁸⁾ risposto "sì" alla domanda precedente.

⁽⁶⁹⁾ Competenza e in Conto Residui.

⁽⁷⁰⁾ 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

Compilare il campo se l'Amministrazione ha

Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto

Indicare l'importo delle garanzie in essere al

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|----------------------------|---|
| Note sulla partecipazione* | Alla società partecipata AMAP S.p.A è stata trasferita la gestione diretta del servizio idrico integrato in applicazione dell'art. 4, comma 11) della l.r. 19/2015, per trenta anni, comprese le reti e i rapporti con l'utenza. Pertanto, trattandosi di pura esternalizzazione di un servizio pubblico locale, l'unico corrispettivo corrisposto è dato dal consumo (quale utente) delle risorse idriche da parte delle strutture comunali. |

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di **partecipazione diretta** acquisita nel corso dell'anno di riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2023 ma non è stata dichiarata, oppure, per le sole forme societarie, per dichiarare una partecipazione derivante da un'operazione straordinaria (come fusione, scissione, trasformazione, conferimento) relativa a società partecipata l'anno precedente.

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| Motivazione del nuovo inserimento di partecipazione in soggetto con forma giuridica societaria | Scegliere un elemento. |
| Motivazione del nuovo inserimento di partecipazione in soggetto con forma giuridica NON societaria | Scegliere un elemento. |
| Procedura ex TUSP ⁽¹¹⁾ | Scegliere un elemento. |
| Riferimento dell'atto deliberativo ⁽¹¹⁾ | |
| Data di adozione dell'atto deliberativo ⁽¹¹⁾ | |
| Pronuncia Corte dei conti ex art.5 c.3, TUSP [§] | Scegliere un elemento. |
| Sezione della Corte dei conti competente [§] | Scegliere un elemento. |
| Numero della delibera [§] | |
| Anno della delibera [§] | |

(11) Compilare il campo solo se l'Amministrazione dichiarante rientra nell'ambito soggettivo del TUSP e se la partecipata ha forma giuridica societaria.

[§]Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

Il Responsabile Area II Finanziaria
F.to Dott. Angelo Benfante



ANGELO BENFANTE
23.02.2026 18:33:07
GMT+01:00

COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

Via Consolare, 136 - c.a.p. 90017
Tel.: 091/906927 – Fax: 091/906901
C.F. 00121130827

**Relazione sui servizi pubblici locali a
rilevanza economica affidati dal Comune
di SANTA FLAVIA**

**(ai sensi dell'art. 34 del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito in L.
17.12.2012 n. 221)**

Dati relativi all'anno 2024

1. Nozione di servizio pubblico locale

La qualificazione dei servizi, non ancora approdata a conclusioni univoche, è stata nel tempo fortemente condizionata dalla disciplina normativa di volta in volta più favorevole, diversa per le tipologie dei servizi strumentali e dei servizi pubblici locali. Ai fini della qualificazione di un'attività come servizio pubblico locale o meno occorre partire considerando l'art. 112 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. La norma afferma che alla gestione dei servizi pubblici di competenza locale provvedono gli enti territoriali di riferimento; appartengono inoltre a questa categoria d'intervento i "servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali". L'indicazione è molto ampia tale da includere qualsiasi attività svolta dal comune o dagli altri enti locali. La genericità della norma si spiega con la circostanza che gli enti locali sono enti a fini generali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria (art. 3 T.U.E.L.), nel senso che essi hanno la facoltà di determinare da sé i propri scopi e, in particolare, di decidere quali attività di produzione di beni e di servizi siano assunte come doverose, purché genericamente rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale di riferimento (art. 112 T.U.E.L.).

Quel che rileva è perciò la scelta politico-amministrativa dell'ente locale di prendere in carico il servizio, al fine di soddisfare in modo continuativo obiettive esigenze della comunità. Traendo sul punto le conclusioni, la qualificazione di servizio pubblico locale spetta a quelle attività caratterizzate, sul piano oggettivo, dal perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile, selezionati in base a valutazioni di carattere eminentemente politico, coinvolgendo la destinazione delle risorse economiche disponibili e la portata dell'impegno, e, sul piano soggettivo, dalla riconduzione diretta o indiretta (per effetto di rapporti concessori o di partecipazione all'assetto organizzativo dell'ente) ad una figura soggettiva di rilievo pubblico.

Per la configurabilità di un servizio pubblico locale occorre quindi che il medesimo abbia una sua soggettiva ed oggettiva qualificazione, la quale deve garantire la realizzazione di prevalenti fini sociali, oltre che la promozione dello sviluppo economico e civile delle relative comunità. Non è invece servizio pubblico l'attività alla quale non corrisponda una specifica pretesa degli utenti, come avviene per la gestione di un'opera pubblica o anche per i servizi resi all'amministrazione: si pensi al servizio di pulizia o manutenzione degli immobili, oppure alla gestione del calore degli edifici pubblici.

Non sono però mancate interpretazioni che hanno esteso la portata del servizio pubblico, includendo, ad esempio, anche la manutenzione delle strade, valorizzandone in questo caso l'aspetto politico della scelta compiuta dall'ente territoriale. Ai sensi dell'art. 112 del T.U.E.L., risultano indifferentemente servizi pubblici locali quelli di cui i cittadini usufruiscono *uti singuli* e come componenti la collettività, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per le obiettive esigenze sociali. Infine, si segnala che il Consiglio di Stato (Sezione Quinta n. 8232 del 25 novembre 2010) ha osservato che “la subordinazione al pagamento di un corrispettivo, rilevante nella prospettiva abbracciata dal Codice dei contratti pubblici (art. 2, comma 12), dipende dalle caratteristiche tecniche del servizio e dalla volontà «politica» dell'ente, ma non incide sulla sua qualifica di servizio pubblico locale ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al T.U.E.L.”. Infatti, “relativamente ai servizi pubblici locali, l'art. 117 T.U.E.L. precisa che la tariffa ne costituisce il corrispettivo ma non ne definisce il contenuto, determinato dalla possibilità concreta dell'ente di dividere sui singoli l'onere della gestione ed erogazione della prestazione. Che lo stesso Titolo V del T.U.E.L. disciplini anche i criteri per la determinazione e la riscossione delle tariffe non esclude dall'ambito dei servizi pubblici locali quelli erogati senza un corrispettivo, sempre che le prestazioni siano strumentali all'assolvimento delle finalità sociali dell'ente, come avviene per il servizio di pubblica illuminazione”. In particolare, il Consiglio di Stato ha escluso che, ai fini della qualificazione del servizio in oggetto, possa assumere rilievo la circostanza che il gestore del servizio venga, o meno, remunerato direttamente dall'utenza, mediante corresponsione della tariffa. Sulla scorta di tale considerazione, ne è derivata la riconducibilità del servizio di pubblica illuminazione comunale nel novero dei servizi pubblici locali.

1.1 Il concetto di rilevanza economica

Sono classificabili come servizi a rilevanza economica, tutti quei servizi pubblici locali assunti dall'ente laddove la tariffa richiedibile all'utente è potenzialmente in grado di coprire integralmente i costi di gestione e di creare un utile di impresa. L'utile potenziale non deve essere di modesta entità. Per cui non hanno rilevanza economica quei servizi che per obbligo di legge o per disposizione regolamentare del comune prevedono o consentono l'accesso anche a fasce deboli non in grado di contribuire, laddove naturalmente questa fascia di sottocontribuzione sia tale da compromettere una gestione remunerativa del servizio e non sia possibile prevedere eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi, nei limiti delle disponibilità di bilancio. Ai fini della distinzione tra servizi pubblici locali di rilevanza economica e servizi pubblici locali privi di tale rilevanza non si può dunque fare ricorso all'astratto criterio sostanzialistico del carattere

remunerativo, o meno, della loro erogazione tramite attività d'impresa svolta nel mercato, la quale garantisca la remunerazione efficace del capitale. In effetti, qualsiasi attività, anche quella istituzionalmente esercitata da enti pubblici e comunemente considerata priva di rilevanza economica – attività e servizi, per lo più connotati da significativo rilievo socio-assistenziale, gestiti in funzione di mera copertura delle spese sostenute, anziché del perseguimento di profitto d'impresa, le cui spese per lo più fanno carico alla finanza pubblica e la cui disciplina è normalmente diversa da quella dei servizi a rilevanza economica –, può essere svolta in forma d'impresa, purché vi sia un soggetto (in questi casi, un'istituzione pubblica) disposto a ricorrere agli operatori di mercato, ossia alle imprese, per procurarsi le relative prestazioni. La scelta delle modalità di erogazione e del regime giuridico, al quale le varie attività sono sottoposte, dipende, in definitiva, più da valutazioni politiche che dai caratteri intrinseci dei servizi. A fronte della rilevata inidoneità di criteri distintivi di natura astratta, sostanzialistica e/o ontologica a discernere la natura delle due categorie di servizi pubblici in esame, occorre far ricorso ad un criterio relativistico, che tenga conto delle peculiarità del caso concreto, quali la concreta struttura del servizio, le concrete modalità del suo espletamento, i suoi specifici connotati economico-organizzativi, la natura del soggetto chiamato ad espletarlo, la disciplina normativa del servizio.

La distinzione tra attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non sarebbe possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi pubblici locali di natura “non economica”. Secondo la costante giurisprudenza comunitaria spetta infatti al giudice nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare dell'assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche dell'eventuale finanziamento pubblico dell'attività in questione (Corte di giustizia CE sentenza 22 maggio 2003, causa 18/2001). Per i servizi locali che, in relazione al soggetto erogatore, ai caratteri ed alle modalità della prestazione e ai destinatari, appaiono privi di “rilevanza economica”, ci sarà dunque spazio per una specifica ed adeguata disciplina di fonte regionale ed anche locale.

1.2 Irrilevanza della distinzione tra concessione e appalto ai fini della qualificazione del servizio pubblico locale

Il criterio classificatorio che tende a suddividere le tipologie di affidamento nelle due categorie, alternative fra loro, della «concessione di servizio pubblico locale» e dell'«appalto pubblico di servizi», riferito ai soli servizi strumentali, è da superare.

L'unico elemento rilevante, per il diritto comunitario, ai fini della qualificazione in termini di appalto ovvero di concessione è il trasferimento del rischio di gestione che, nell'appalto, rimane in capo all'Amministrazione appaltante, suggerendo l'applicazione di precise forme di selezione dell'appaltatore, mentre nella concessione viene di fatto trasferito al concessionario. La circostanza che l'oggetto dell'affidamento sia un servizio pubblico locale, piuttosto che un mero servizio pubblico, non rileva dal punto di vista del diritto comunitario. Infatti, "la «concessione di servizi» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo" (cfr. art. 3, comma 12, del Codice dei contratti pubblici). La dottrina si è spinta fino al punto di affermare che "può dirsi maturo il tempo per avere il coraggio di ammettere che un'Amministrazione intenzionata ad affidare ad un'impresa il compito di gestire un servizio pubblico di rilevanza economica o come lo definisce la UE un servizio economico di interesse generale, può avvalersi indifferentemente dello strumento dell'appalto o di quello della concessione. ... Un'attività per il resto identica può integrare gli estremi ora di una concessione di servizi ora di un appalto di servizi, risultando decisivo ai fini della qualificazione la presenza o l'assenza del menzionato elemento «rischio di gestione»"; il criterio del «rischio di gestione» (ovvero, in altri termini, della «provenienza della remunerazione del servizio») verrebbe definitivamente espunto da quelli suscettibili di rilevare ai fini della qualificazione del servizio, rilevando esclusivamente ai fini dell'individuazione dello strumento negoziale (appalto o concessione) preordinato a regolare i rapporti (di diritto privato) tra ente affidante e soggetto affidatario, e, al contempo, si enfatizzerebbe l'importanza della definizione di «servizio pubblico locale» fornita dall'art. 112 T.U.E.L. Conseguentemente, quei servizi – come la pubblica illuminazione, la gestione della rete stradale comunale, la cura del verde pubblico, ecc. – che, pur non essendo remunerati (nemmeno indirettamente) dall'utenza, sono evidentemente rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, potrebbero essere ricondotti tra i servizi pubblici locali, fermo restando che l'ente locale sarà tenuto a stipulare un contratto di appalto (e non di concessione) con il relativo gestore. Così facendo si chiarisce anche il rapporto tra il provvedimento di concessione del servizio (tipico della tradizione amministrativistica nazionale) e il contratto di concessione (inteso nell'accezione comunitaria, recepita dal Codice dei contratti). In particolare, l'adozione del primo sarebbe sempre richiesta ai fini del conferimento della gestione di un servizio pubblico (locale) ed avrebbe la funzione di disciplinare i rapporti tra ente affidante e soggetto gestore da un punto di vista pubblicistico; mentre, il secondo riguarderebbe esclusivamente i servizi pubblici locali organizzati in modo tale da

determinare il trasferimento sul gestore del rischio (imprenditoriale) connesso all'erogazione del servizio e provvederebbe esclusivamente alla regolazione dei rapporti privatistici tra i due soggetti in parola. In ultimo Consiglio di Stato, Sez. V, 3/5/2012 n. 2537: "il servizio pubblico locale di rilevanza economica è configurabile anche quando l'amministrazione, invece della concessione, pone in essere un contratto di appalto. Il servizio pubblico locale di rilevanza economica è configurabile non solo quando l'amministrazione adotti un atto di concessione, ma anche nel caso in cui, pone in essere un contratto di appalto, (rapporto bilaterale, versamento di un importo da parte dell'amministrazione) sempre che l'attività sia rivolta direttamente all'utenza - e non all'ente appaltante in funzione strumentale all'amministrazione - e l'utenza sia chiamata a pagare un compenso, o tariffa, per la fruizione del servizio."

2. Il quadro normativo nazionale sui servizi pubblici locali di rilevanza economica

2.1 Cenni sulla normativa sui SPL antecedente al referendum abrogativo del 12 giugno 2011

L'abrogato articolo 23-bis del decreto-legge 25/06/2008, n. 112, convertito dalla legge 06/08/2008, n. 133, mirava a garantire l'applicazione della normativa comunitaria e a favorire il rispetto dei principi di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nel rispetto dei principi di universalità e accessibilità dei SPL. La norma ribadiva fortemente il principio dell'evidenza pubblica nell'affidamento dei SPL di rilevanza economica, limitando al contempo le ipotesi di affidamento diretto a fattispecie ben circoscritte e residuali, riconducibili al modello "in house", subordinato a ulteriori condizioni, che dovevano renderlo una ipotesi eccezionale, salvaguardando così la finalità di liberalizzazione e promozione della concorrenza della nuova normativa. In particolare, era previsto che il modello dell' "in house" potesse configurarsi solo in presenza di situazioni tali da non permettere un efficace ed utile ricorso al mercato. Inoltre, l'affidamento doveva avvenire solo in favore di società totalmente partecipate dall'ente pubblico concedente, limitatamente ai casi in cui l'attività societaria fosse svolta a beneficio dello stesso ente pubblico, e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società affidataria. La possibilità di affidamento diretto era tuttavia sottoposta all'ulteriore vincolo, per l'ente affidante, di dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola e verificandola. In caso di affidamenti di valore superiore a determinate soglie, l'ente affidante era altresì tenuto a trasmettere una relazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale doveva esprimere un parere preventivo sulla conformità dell'affidamento diretto alle prescrizioni della normativa nazionale. Erano fatte salve le disposizioni previste in materia di distribuzione di gas naturale, di distribuzione di energia elettrica, gestione delle farmacie comunali, nonché quelle relative alla disciplina del trasporto ferroviario regionale.

L'intero impianto normativo delineato dall'articolo 23-bis e dalla relativa normativa di attuazione (D.P.R. 07/09/2010, n. 168) ha sicuramente rappresentato un punto fondamentale nel processo di riforma del quadro giuridico relativo all'organizzazione e alla gestione dei SPL. Tuttavia, sull'assetto così definito della disciplina della materia, è sopravvenuto il referendum popolare abrogativo del 12 giugno 2011.

L'effetto abrogativo si è realizzato con decorrenza dal 21 luglio 2011, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 113.

2.2 Cenni sulla normativa sui SPL successiva al referendum abrogativo del 12 giugno 2011

Il primo effetto originato dall'abrogazione referendaria dell'articolo 23-bis e di conseguenza del regolamento attuativo è stato il fatto che il vuoto creatosi per la sopravvenuta assenza di norme specifiche di tutela della concorrenza nei SPL è stato immediatamente colmato dalla più generale normativa europea preesistente, in un rapporto di integrazione con le norme dell'ordinamento italiano. La disciplina europea che ha trovato applicazione è stata, sostanzialmente, quella derivante dalle regole di tutela della concorrenza in relazione alla necessità della gara per l'affidamento della gestione di servizi pubblici di rilevanza economica. Tuttavia, la necessità, comunque, di una adeguata disciplina nazionale di dettaglio delle modalità di gestione dei SPL di rilevanza economica ha condotto ad un immediato intervento del legislatore, che ha introdotto nuove regole con il decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, in seguito a varie riprese modificato da successivi provvedimenti. Il conseguente quadro normativo, risultante dal succedersi dei vari interventi del legislatore, ha condotto ad un sistema liberalizzato dei SPL di rilevanza economica attraverso la piena concorrenza nel mercato, compatibilmente con le caratteristiche di universalità ed accessibilità del servizio.

Mentre l'articolo 23-bis del decreto-legge 112/2008, era soprattutto incentrato sulle privatizzazioni, l'articolo 4 del decreto-legge 138/2011, ha operato una decisa scelta verso le liberalizzazioni, alla quale vanno aggiunte - in seguito alla introduzione, da parte del decreto-legge 1/2012, dell'articolo 3-bis del decreto-legge 138/2011 - misure sulla organizzazione dei servizi a rete, attraverso l'attribuzione alle Regioni e alle province autonome del compito di individuare ambiti o bacini territoriali che consentano di sfruttare economie di scala e di differenziazione. L'abrogato articolo 4 del decreto-legge 138/2011 prevedeva che gli enti locali, prima di procedere al conferimento della gestione dei servizi, avessero l'obbligo di individuare in via preliminare i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale e le eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilità di bilancio destinata allo scopo. Esso prevedeva inoltre la verifica della realizzabilità di una gestione concorrenziale dei SPL, limitando i diritti di esclusiva alle sole ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risultasse idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità. L'attribuzione di diritti di esclusiva permaneva in via residuale, qualora la liberalizzazione non riuscisse a soddisfare i bisogni della comunità.

La principale novità del sistema era pertanto costituita dalla introduzione del principio della liberalizzazione di tutte le attività economiche oggetto dei SPL di rilevanza economica: la

procedura di evidenza pubblica per la scelta del gestore costituiva, quindi, una eccezione alla regola della liberalizzazione.

Ulteriore eccezione all'affidamento con gara era l'affidamento **"in house"** del servizio a società interamente pubblica con i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo, limitata alla ipotesi in cui il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento fosse pari o inferiore a 200.000 euro annui. La norma prevedeva anche l'impegno del soggetto gestore a conseguire economie di gestione e la loro destinazione alla riduzione delle tariffe. Le norme di liberalizzazione contenute nell'articolo 4 erano applicabili a tutti i SPL di rilevanza economica, con prevalenza sulle relative discipline di settore incompatibili. Restavano fatti salvi una serie di servizi, disciplinati da specifiche disposizioni:

- a) **il servizio idrico integrato;**
- b) **il servizio di distribuzione di gas naturale;**
- e) **il servizio di distribuzione di energia elettrica;**
- c) **la gestione delle farmacie comunali.**

Sull'impianto normativo sopra delineato e che sembrava aver portato a stabilizzazione il lungo percorso di riforma relativo ai SPL di rilevanza economica, è intervenuta la **sentenza n. 199/2012** della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 del decreto-legge 138/2011, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni. La disposizione impugnata violava il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall'articolo 75 Cost., secondo quanto già riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale.

2.3 L'attuale normativa di riferimento per i servizi pubblici locali a rilevanza economica

L'abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 138/2011, ad opera della Corte Costituzionale, ha reso non più operanti tutte le disposizioni in esso contenute, concernenti, essenzialmente, le modalità di affidamento dei SPL, mentre ha lasciato intatte le altre norme in materia di SPL, fra le quali, in primo luogo, l'articolo 3-bis del decreto-legge 138/2011, inerente l'organizzazione territoriale dei SPL a rete e gli incentivi per gli enti che utilizzano procedure competitive di affidamento.

L'ultimo intervento legislativo in materia di servizi pubblici locali si è verificato con l'art. 34 del decreto-legge 179/2012, convertito con L. 17/12/2012, n. 221, il quale si limita a considerare il solo aspetto di pubblicizzazione della scelta gestionale adottata/che si intende adottare per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.

a) L'articolo 3-bis del decreto-legge 138/2011 sui servizi pubblici locali a rete

Come già anticipato nel precedente paragrafo, l'articolo 3-bis del decreto-legge 138/2011 è finalizzato a disciplinare l'organizzazione territoriale dei SPL cosiddetti "a rete", stabilendo che essa debba essere effettuata per ambiti. La norma attribuisce alle Regioni il compito di organizzare lo svolgimento dei SPL a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi. Tali ambiti devono essere ottimali, omogenei e di dimensione normalmente non inferiore a quella del territorio provinciale. La norma fa salva la possibilità delle Regioni di derogare alla dimensione provinciale, purché tale scelta sia motivata in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in considerazione delle specifiche caratteristiche del servizio. La proposta di deroga può essere presentata anche dai Comuni, previa lettera di adesione dei sindaci interessati o previa delibera di un organismo già costituito sulla base di convenzioni tra enti locali per lo svolgimento in comune di servizi e funzioni determinate (stipulate ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

È, in ogni caso, fatta salva l'organizzazione per ambiti di singoli servizi già prevista da normative di settore e da disposizioni regionali e già avviata mediante costituzione di bacini di dimensioni non inferiori a quella prevista dall'articolo in esame, anche sulla base di direttive europee. Tale clausola di salvaguardia è determinata dalla necessità di coordinare le disposizioni generali sugli ambiti territoriali ottimali con le normative di settore che prevedono l'organizzazione di singoli SPL secondo ambiti territoriali ottimali.

Sono sottratti alla disciplina sopra illustrata gli ambiti territoriali ottimali dei servizi idrici e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, i quali - ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 147 e dell'articolo 200 del Codice ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) - sono definiti dalle regioni in attuazione della legge Galli (legge 5 gennaio 1994, n. 36). L'articolo 3-bis del decreto-legge 138/2011 prevede anche misure incentivanti all'utilizzo di procedure competitive per l'affidamento dei servizi.

b) L'art. 34 c. 20 e segg. del D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito in L. 17/12/2012, n. 221

L'art. 34 del decreto-legge 179/2012, nei commi da 20 a 27, detta previsioni per i servizi pubblici locali di rilevanza economica al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione, l'adeguata informazione alla collettività di riferimento. In materia di pubblici servizi il ruolo degli enti locali rimane centrale dato che l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale, rientra tra le funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'art. 117, c. 2, lett.

p) della Costituzione, pur con la specificazione che per i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, le funzioni di organizzazione sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei (comma 23). Gli enti affidanti sceglieranno le modalità di affidamento e gestione nel rispetto dei principi europei di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, dell'obbligo di motivazione, dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. In particolare, la normativa comunitaria prevede che gli enti locali possano procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica secondo le tre seguenti modalità:

1. **esternalizzazione a terzi** con espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
2. **società mista**, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto (socio operativo), in applicazione delle disposizioni inerenti il Partenariato Pubblico-Privato;
3. **gestione cosiddetta** “in house”, purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario: (a) totale partecipazione pubblica; (b) controllo sulla società affidataria analogo a quello che l'ente o gli enti affidanti esercitano sui propri servizi; (c) realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano. Per queste società restano in vigore tutti i vincoli imposti dalla normativa nazionale sul reclutamento del personale e conferimento degli incarichi, sugli acquisiti di beni e servizi, sulla estensione del patto di stabilità interno alle aziende con affidamento diretto.

L'art. 34 prevede inoltre la necessità, ai fini dell'affidamento del servizio, della redazione e della pubblicazione sul sito internet dell'ente affidante di una relazione che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e nella quale vengano definiti i contenuti specifici degli obblighi di pubblico servizio e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste (comma 20). Per gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge (20/10/2012), non conformi ai dettami della normativa europea, è previsto l'adeguamento degli stessi pubblicando entro il termine del 31/12/2013 la medesima relazione prevista per i nuovi affidamenti. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza, gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire un termine di scadenza dell'affidamento nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Il mancato adempimento a questi obblighi comporta la cessazione dell'affidamento alla data del 31/12/2013 (comma 21).

In merito agli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, essi cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2020 (comma 22). I commi 20, 21 e 22 non si applicano al servizio di distribuzione di gas naturale, al servizio di distribuzione di energia elettrica e alla gestione delle farmacie comunali.

3. La ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 34

Per dare corso a quanto disposto dall'art. 34, è stata condotta una ricognizione interna, che ha interessato tutti i settori dell'Ente, al fine di individuare tutti gli affidamenti di SPL di rilevanza economica in essere alla data del 20/10/2012 e tuttora in corso e per essi è stata condotta la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta.

Tali affidamenti vengono di seguito elencati:

| SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA | NOTA |
|---|-------------|
| Gestione dei servizi cimiteriali | |
| Gestione dei rifiuti urbani | |
| | |
| | |

Per ciascuno dei servizi pubblici locali a rilevanza economica sopra elencati (ad eccezione dei servizi "a rete" e di quelli esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 34) viene di seguito riportata la scheda di dettaglio compilata dal settore competente in occasione della ricognizione

3.1 Le schede di rilevazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati

RELAZIONE D.L. 18/10/2012 N. 179, Art. 34 COMMI 20-27 convertito in L. 17/12/2012, n. 221

Scheda di rilevazione dei SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA

1. DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA:

SERVIZIO GESTIONE CIMITERIALE DEL COMUNE DI SANTA FLAVIA

2. CONTENUTI SPECIFICI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO LOCALE E SERVIZIO UNIVERSALE:

Nel servizio pubblico cimiteriale sono compresi l'insieme delle attività inerenti la disponibilità, la custodia, il mantenimento o l'ampliamento del demanio cimiteriale, l'accettazione dei defunti nel cimitero o crematorio, nonché le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione, la realizzazione dei loculi ed ossari comunali; i predetti servizi sono gestiti in house con personale comunale; risulta esternalizzato soltanto il servizio di lampade votive

3. MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO:

Ragioni e sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta

Il servizio di lampade votive è affidato alla Ditta SAIE con sede in Casciago (VA) Via Manzoni n. 57, per una durata di 20 anni; la predetta Società riconosce al Comune un corrispettivo pari al 10% sulle quote di abbonamento annuali incassate

4. DATA DI SCADENZA: 31/12/2024

5. EVENTUALI COMPENSAZIONI ECONOMICHE PREVISTE:

=====

1. DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA:

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

2. CONTENUTI SPECIFICI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO LOCALE E SERVIZIO UNIVERSALE:

In data 13 luglio 2021 con atto Repertorio N° 18353, Raccolta N° 11032, registrato a Catania in data 16 luglio 2021 al n° 26447 serie 1T, è stato sottoscritto sotto riserva di legge il contratto con la Ditta DUSTY S.r.l. con sede in Catania, in via A. Agosta, C.da Torre Allegra n. 123 partita IVA 03386300879; il predetto contratto concerne il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, per la durata di anni sette decorrenti dalla data di consegna del servizio; il corrispettivo del servizio è pari ad € 10.121.077,25 oltre IVA per anni sette;

3. MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO:

Ragioni e sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta

Il servizio in oggetto è stato affidato alla società Dusty srl a seguito di esperimento di gara ad offerta migliorativa dalla SRR Palermo Area Metropolitana

La consegna del servizio è decorsa dall'01/02/2022 ed ha durata di 7 anni.

4. DATA DI SCADENZA: 31/01/2029

5. EVENTUALI COMPENSAZIONI ECONOMICHE PREVISTE:

====

4. Gli esiti della ricognizione

Dall'esame delle schede di dettaglio compilate dai settori competenti per materia in occasione della ricognizione sui servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati dall'Ente si evincono i seguenti elementi:

1. gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto legge 179/2012 dei seguenti servizi pubblici locali a rilevanza economica sono conformi ai dettami della normativa europea:

- Gestione servizi cimiteriali;
- Gestione dei rifiuti urbani;

2. per tutti gli affidamenti che ricadono nell'applicazione dell'art. 34 è previsto un termine di scadenza nel relativo contratto di servizio.

Conseguentemente, si può concludere che non si rendono necessari interventi di adeguamento per nessuno degli affidamenti di servizi pubblici locali a rilevanza economica in essere, né in relazione alle modalità di affidamento che furono previste, né in relazione alla scadenza, pertanto essi proseguiranno tutti sino alla naturale scadenza prevista nei rispettivi contratti di servizio.

Il Responsabile Area II Finanziaria
F.to (Dott. Angelo Benfante)

 ANGELO
BENFANTE
23.02.2026
18:33:48
GMT+01:00



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana Di Palermo

Il Collegio dei Revisori

VERBALE N. 3 del 5/3/2026

Parere sulla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 2/3/2026 avente ad Oggetto:

Ricognizione periodica, al 31/12/2024, delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e approvazione della Ricognizione periodica della situazione gestionale dei Servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201

Il giorno **5** del mese di **marzo** dell'anno **2026** alle ore **8,00** si è riunito in videoconferenza, il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 13/06/2024, per procedere al rilascio del Parere sulla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n° 15/2026 in oggetto indicata, ricevuta a mezzo PEC in data 2/3/2026 prot.

Sono presenti:

| | |
|-----------------------|------------|
| Rag. Massimo Pantaleo | Presidente |
| Dott. Angelo Pidalà | Componente |
| Dott. Mario Laudani | Componente |

Richiamato, in particolare, l'art. 20 del citato decreto, con il quale si prevede, tra l'altro, al comma 3 che “ *I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4*”.

Visti:

- La Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 26/2/2026 avente ad oggetto: "*Ricognizione periodica, al 31/12/2024, delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e approvazione della Ricognizione periodica della situazione gestionale dei Servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201*"

- la Relazione tecnica sulla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20, comma 1 e seguenti, d.lgs. 175/201, (**ALL. A**);
- la Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente e di razionalizzazione periodica ex. Art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP) – dati relativi al 2023 – (**ALL. B**);
- la Relazione sui servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati dal Comune di Santa Flavia - dati anno 2024 (**ALL. C**);
- la proposta di delibera del Consiglio comunale n° 15 del 2/3/2026
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in proposta;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso in proposta;

Richiamati

- **D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175** (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - T.U.S.P.) e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 20 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche), all'art. 24 (Revisione straordinaria), all'art. 4 (Finalità conseguibili e attività consentite) e all'art. 19 (Gestione delle società a controllo pubblico).

- **Legge 23 dicembre 2014, n. 190** (Legge di stabilità 2015), specificamente l'art. 1, commi 611 e 612, in merito al processo di razionalizzazione e al contenimento dei costi di funzionamento delle società a partecipazione pubblica.

- **Legge 7 agosto 2015, n. 124**, art. 18 (Delega al Governo per il riordino della disciplina delle partecipazioni societarie).

- **Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90**, art. 17, in merito alle modalità di trasmissione dei provvedimenti di razionalizzazione.

- **D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201**, concernente il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in particolare l'art. 30 (Ricognizione periodica della situazione gestionale) e l'art. 31 (Trasparenza).

- **Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179** (convertito in Legge n. 221/2012), specificamente l'art. 34 relativo ai servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati.

- **Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138** (convertito in Legge n. 148/2011), in particolare l'art. 3-bis in merito all'organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali a rete.

- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** (Codice dell'Ambiente), con particolare riferimento all'art. 191 (Ordinanze contingibili e urgenti, richiamate per il Co.In.R.E.S.) e agli artt. 147, 200, 202 e 203 in tema di organizzazione territoriale e gestione integrata dei rifiuti e delle risorse idriche.

- **D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)**, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, con particolare riferimento all'art. 49 (Pareri), art. 112 (Servizi pubblici locali), art. 114 (Aziende speciali) e all'art. 134, comma 4 (Immediata eseguibilità).
- **D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118** (Armonizzazione dei sistemi contabili), come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, con specifico richiamo all'art. 1, comma 1, lett. aa) per la verifica dei crediti e debiti reciproci tra Ente locale e società partecipate.
- **Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165**, in particolare l'art. 1, comma 2, per l'individuazione delle Amministrazioni Pubbliche.
- **Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33**, art. 22, in merito agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA
- **Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 19**, art. 3, comma 2, e art. 4, comma 11, recanti disposizioni in materia di risorse idriche e istituzione delle Assemblee Territoriali Idriche (A.T.I.).
- **Legge Regionale n. 9/2010** e s.m.i. per la gestione del servizio dei rifiuti.
- **Legge Regionale 30 aprile 1991, n. 10**, art. 3 (obbligo di motivazione degli atti).
- **Legge Regionale n. 44/1991**, art. 12, comma 2 (Esecutività delle deliberazioni).
- **Legge Regionale n. 30/2000**, art. 12 (Recepimento dell'art. 49 del TUEL).
- **Legge Regionale n. 6 del 14/05/2009** (art. 11) e Legge Regionale n. 11 del 12/05/2010 (art. 46), citate per la richiesta di nomina di Commissario ad Acta per la certificazione della spesa per le anticipazioni.
- **Codice Civile**, in particolare l'art. 2359 (Società controllate e collegate) e l'art. 2424 e seguenti (schema di Bilancio d'esercizio).
- **Legge 29 dicembre 2022, n. 197** (Legge di Bilancio 2023), con riferimento all'art. 1, comma 231, per la definizione agevolata dei carichi esattoriali (cosiddetta "Rottamazione quater").
- **Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50** (Codice dei Contratti Pubblici previgente), artt. 3, 17, 180 e 193 per i contratti di partenariato e servizi di committenza

Considerate le seguenti criticità:

Co.In.R.E.S. in Liquidazione

- I bilanci dal 2007 al 2009 sono stati dichiarati illegittimi. I bilanci successivi, dal 2010 al 2024, non risultano approvati, determinando l'assoluta incertezza sui rapporti di debito/credito con l'Ente. Il Liquidatore (che coincide con il Commissario Straordinario) non ha fornito riscontro per la concordanza dei dati al 31/12/2020. Si registra, inoltre, un incremento ingiustificato dei costi della "Task Force" addebitati all'Ente.

Proposte e Direttive dei Revisori:

1. **Azione legale e amministrativa:** Si invita l'Amministrazione di proseguire con fermezza le azioni legali in essere e di sollecitare la Regione Siciliana per la nomina di un *Commissario ad Acta*, già richiesta, per la certificazione delle spese.
2. **Sospensione dei pagamenti privi di pezza d'appoggio:** Si raccomanda di continuare a rigettare le fatture relative a presunte spese generali emesse dalla Gestione Commissariale se non supportate da inconfutabile documentazione attestante l'attività svolta nell'esclusivo interesse dell'Ente.

Consorzio Metropoli Est S.r.l. in Liquidazione

- Persiste la mancata approvazione dei bilanci consuntivi dal 2018 al 2022. È emerso un contenzioso promosso dal Liquidatore per i propri compensi pregressi, per i quali il Tribunale ha richiesto la determinazione in contraddittorio. Inoltre, il Liquidatore propone una rateizzazione dei debiti esattoriali in 5 anni, prolungando in modo anomalo la fase di liquidazione.

Proposte e Direttive dei Revisori:

1. **Chiusura immediata della liquidazione:** L'Ente dovrebbe opporsi alla rateizzazione quinquennale dei debiti esattoriali, optando (laddove finanziariamente sostenibile e conveniente per la quota di competenza) per soluzioni che accelerino la chiusura della società, al fine di azzerare i costi di struttura.
2. **Tutela legale:** Si condivide e si ritiene inderogabile la proposta del responsabile Finanziario di nominare un Consulente Tecnico di Parte (CTP) e un legale per tutelare l'Ente nel contenzioso sui compensi del Liquidatore, stante l'evidente conflitto di interessi di quest'ultimo.

SRR Palermo Area Metropolitana

- Si rileva un ingiustificato e sensibile incremento dei costi di funzionamento ribaltati sul Comune di Santa Flavia, passati a circa 62.500 euro annui nel 2019 e previsti in ulteriore aumento fino a oltre 81.000 euro nel 2028. Il Presidente della SRR (figura coincidente con il Liquidatore del Co.In.R.E.S.) ha opposto un rifiuto a rendicontare dettagliatamente l'efficienza economica, asserendo che la società ha natura "regolatoria" ed è insuscettibile di tali valutazioni.

Proposte e Direttive dei Revisori:

1. **Rifiuto della qualificazione di spesa "insuscettibile di valutazione":** Il Collegio non condivide l'assunto del Presidente della SRR. Tutte le spese, comprese quelle delle società obbligatorie per legge, devono sottostare al controllo analogo e alla razionalizzazione.
2. **Richiesta di Audit congiunto:** Si invita l'Amministrazione a promuovere, di concerto con gli altri Comuni soci (anche valutando iniziative verso il socio di maggioranza Comune di Palermo), una revisione analitica dei costi generali e del personale della SRR. In assenza di riscontri, si valuti la segnalazione alla competente Sezione della Corte dei Conti.

G.A.L. Metropoli Est

- La società richiede annualmente all'Ente una quota di 2.000 euro a titolo di "liberalità", accumulando richieste per 14.000 euro dal 2017 al 2024, senza prevedere alcuna rendicontazione.

Proposte e Direttive dei Revisori:

1. **Diniego di pagamento:** Si ritiene illegittima l'erogazione di fondi pubblici a titolo di "liberalità" in assenza di controprestazioni chiare o rendicontazioni specifiche da parte di una società partecipata mista pubblico-privata.
2. **Quesito alla Magistratura Contabile:** Si appoggia la proposta degli Uffici Finanziari di sottoporre formale quesito alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Sicilia, al fine di chiarire definitivamente l'inammissibilità di tali richieste.

Tutto ciò premesso e considerato, preso atto che l'approvazione del documento di ricognizione rappresenta un adempimento obbligatorio e non derogabile per legge, e che lo stesso risulta formalmente corretto e coerente con le risultanze contabili dell'Ente,

PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 2/3/2026.

INVITA

l'ente a :

- monitorare attentamente e costantemente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- verificare periodicamente i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli amministratori e i relativi organi di controllo;
- vigilare con massima attenzione l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emerga un disavanzo in sede di controllo delle gestioni;
- inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e a tutte le società partecipate, copia della deliberazione del consiglio comunale in questione, comunicare ai

sensi dell'art. 17 DL 90/2014 e s.m.i. con le modalità ex DM 25/1/2015 e s.m.i.;

- pubblicare sul sito istituzionale dell' Ente la delibera in oggetto..

Rag. Massimo Pantaleo Presidente



MASSIMO
PANTALEO
05.03.2026
14:31:33
GMT+01:00

Dott. Angelo Pidalà Componente

ANGELO PIDALA'
05.03.2026 12:21:36
GMT+01:00

Dott. Mario Laudani Componente



Firmato digitalmente da:

MARIO LAUDANI



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

II[^] COMMISSIONE CONSILIARE COMUNALE

OGGETTO: Verbale n. 02/2026 del 12 marzo 2026

L'anno 2026 il giorno 12 del mese di marzo alle ore 15:35 è prevista la riunione della II Commissione Consiliare presso l'Ufficio del Responsabile Ragioneria, per affrontare la discussione sui seguenti punti all'ordine del giorno

- 1) "Ricognizione periodica, al 31/12/2024, delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e approvazione della Ricognizione periodica della situazione gestionale dei Servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201".
- 2) "Ratifica prima variazione di bilancio ex art. 5 della legge regionale n. 13/2021 e s.m.i., Giunta Comunale n. 05 del 20/01/2026"

Sono presenti i consiglieri, Emmiti, Maggiore, Sanfilippo e Tancredi.

Assume la presidenza il Consigliere Tancredi.

Si procede con il **primo punto** all'ordine del giorno

La proposta inerente la ricognizione periodica, al 31/12/2024, delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e approvazione della Ricognizione periodica della situazione gestionale dei Servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 viene esposta dal responsabile finanziario, rappresentando che sulla stessa è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, nonché il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Responsabile Finanziario si sofferma, in particolare, sugli elementi ritenuti di attenzione al fine di valutare eventuali azioni da intraprendere in merito alla razionalizzazione dei costi delle partecipate, evidenziando come anche il Collegio dei Revisori dei Conti abbia segnalato e rappresentato la necessità di intraprendere azioni in merito.

Sentita l'esposizione, si passa alla votazione della proposta per cui i componenti della II Commissione Consiliare, si esprimono nei seguenti termini:

Il Consigliere Emmiti rappresenta la necessità di rimandare l'espressione personale del suo voto nella seduta del Consiglio Comunale, riconoscendo il lavoro impeccabile dal punto meramente tecnico, sia del Ragioniere Capo che dei Revisori dei Conti, i quali correlano il loro parere ad indicazioni a salvaguardia dell'Ente in merito alle diverse criticità evidenziate nel corpo della delibera.

I Consiglieri Maggiore, Sanfilippo e Tancredi, nell'esprimere voto favorevole ritengono di accogliere le indicazioni del Collegio dei Revisori dei Conti esprimendo atto di indirizzo per l'Amministrazione affinché vengano intraprese idonee azioni in merito, a cautela degli interessi dell'Ente.

Si procede con il **secondo punto** all'ordine del giorno

La proposta inerente la ratifica prima variazione di bilancio ex art. 5 della legge regionale n. 13/2021 e s.m.i., Giunta Comunale n. 05 del 20/01/2026, viene esposta dal responsabile finanziario, rappresentando che sulla stessa è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, nonché il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.

Sentita l'esposizione, si passa alla votazione della proposta per cui i componenti della II Commissione Consiliare, si esprimono favorevolmente in maniera unanime.

A questo punto, non essendoci altro da deliberare la Commissione chiude i lavori alle ore 17:00.

I componenti
F.to Emmiti
F.to Maggiore
F.to Sanfilippo

Il Presidente
F.to Tancredi